

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 febbraio al 2 marzo 2016)

INDICE

AUGELLO: sul mancato funzionamento di collettori fognari a Roma nord (4-01634) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	Pag. 4319	marittimi (4-05331) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4338
BERGER: sul sistema Sistri (4-00986) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4320	FRAVEZZI ed altri: sui costi di omologazione dei campi da calcio in erba artificiale per le società sportive dilettantistiche (4-02531) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	4341
BERTOROTTA ed altri: sulla condanna a morte di un uomo in Mauritania per presunta apostasia (4-05140) (risp. GIRO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4325	GASPARRI: sui mezzi in dotazione delle forze di polizia e sul loro addestramento antiterrorismo (4-04891) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4343
BOTTICI ed altri: su un progetto di riqualificazione architettonica ed urbanistica nel comune di Monsummano Terme (Pistoia) (4-04059) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	4327	GIOVANARDI: sulla dotazione dei giubbotti antiproiettile alla Polizia di Stato (4-02441) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4348
BUEMI: sulle dotazioni di mezzi di difesa idonei delle forze dell'ordine (4-04877) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4332	LO GIUDICE: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa, in particolare in Tunisia (4-04613) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4350
CENTINAIO: su interventi di valorizzazione territoriale e riqualificazione ambientale di alcune piazze di Bologna (4-05014) (risp. CESARO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	4335	LO GIUDICE ed altri: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa, in particolare in Tunisia (4-04979) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4352
CONSIGLIO: sulla ratifica dell'accordo bilaterale tra Italia e Francia in merito ai confini		MANCONI: sulla situazione di degrado dell'ex carcere di Santo Stefano (Latina), monu-	

<p>mento nazionale (4-04592) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)</p>	4355	<p>SERRA ed altri: su alcune presunte irregolarità nella gestione della Federazione italiana tennis (4-02301) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)</p>	4364
<p>MOSCARDELLI: sul riconoscimento di bene pubblico demaniale del lago di Paola a Sabaudia (Latina) (4-02690) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	4357	<p>SIMEONI ed altri: sull'inquadramento del personale infermieristico della Polizia di Stato (4-04121) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)</p>	4367
<p>MOSCARDELLI ed altri: sul riconoscimento di bene pubblico demaniale del lago di Paola a Sabaudia (Latina) (4-04985) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	4358		

AUGELLO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel corso della settimana compresa tra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2014 il maltempo e l'eccezionale quantità di pioggia caduta sulla città di Roma hanno determinato ingenti danni alle abitazioni civili ed alle proprietà di cittadini in diversi quartieri della capitale;

in particolare nel quartiere di Prima Porta e nelle zone adiacenti si sono verificati allagamenti che hanno paralizzato la viabilità ed invaso le abitazioni civili poste ai piani terreni e i limitrofi locali sotterranei;

secondo notizie raccolte dall'interrogante gran parte di questi danni sarebbero stati risparmiati alla cittadinanza se avessero correttamente funzionato le idrovore predisposte dall'Ardis (Agenzia regionale per la difesa del suolo);

il mancato funzionamento, in particolare sull'interconnessione tra lo scolmatore della fognatura Acea in via Frassineto e il locale impianto idrovoro dell'Ardis, è stato causato da un danneggiamento delle tubazioni di sfioro, conseguenza di lavori eseguiti di recente per realizzare una nuova camera di sollevamento dell'impianto idrovoro;

di fatto, per questa difettosa realizzazione dell'opera la tubazione di sfioro è risultata danneggiata al punto da ridurre al minimo la portata scolmabile della fognatura comunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza di quali iniziative intendano assumere l'Ardis del Lazio per accertare e sanzionare l'impresa appaltatrice dei lavori e in quale modo la Regione Lazio intenda eventualmente risarcire i cittadini che hanno subito danni per effetto della parzializzazione della portata di sfioro del sistema idrovoro che ha contribuito in modo decisivo a determinare gli allagamenti. Inoltre, se gli altri impianti idrovori abbiano invece funzionato al meglio o se si siano registrati altri casi di negligente manutenzione.

(4-01634)

(5 febbraio 2014)

RISPOSTA. - Il 30 giugno 2014 a seguito degli eventi calamitosi, è stato dichiarato lo stato di emergenza che in ogni caso non è stato rinnovato alla scadenza dei 180 giorni per volontà della stessa Regione.

Il 29 luglio 2014 è stata adottata l'ordinanza di protezione civile n. 184, con la quale è stato nominato il commissario delegato, definito un piano di interventi, stabilite le modalità per un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che avevano subito danni all'abitazione principale, individuate le norme da derogare, redatto un piano di interventi per il patrimonio pubblico e privato e per le attività produttive che avevano subito danni ed assicurata a copertura finanziaria per 22,5 milioni di euro.

Il 15 gennaio 2015 è stata adottata l'ordinanza di protezione civile per disciplinare il regolare subentro della Regione Lazio nelle iniziative per superare la fase di emergenza.

Per quanto concerne le iniziative assunte dall'ARDIS della Regione Lazio è a disposizione dell'interrogante la nota trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali in data 17 ottobre 2014 a firma del capo di Gabinetto della Regione.

Sono, altresì, a disposizione dell'interrogante le ordinanze di protezione civile.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

(24 febbraio 2016)

BERGER. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e concepito per tutta la filiera dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (nonché per i rifiuti urbani della Campania), in teoria, è operativo dal 13 gennaio 2010 sul mercato italiano ma, in realtà, non è mai entrato in funzione, subendo innumerevoli proroghe e differimenti, a causa dell'evidente inapplicabilità delle procedure e dell'inefficienza del sistema;

il sistema Sistri è troppo complicato e "sostanzioso" (*stick* USB, carta SIM, *black box*, controllo del traffico via satellite, preavviso telematico prima di effettuare un trasporto di rifiuti dalla propria azienda, eccetera);

l'intenzione del Governo era di introdurre un sistema di lotta contro le ecomafie, ma non ha alcun senso applicare oneri eccessivi a ogni singola impresa individuale, che produce una piccolissima quantità di rifiuti pericolosi all'anno;

l'intento del sistema, si legge nei documenti ministeriali, era quello di «semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese, gestendo in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato, con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità»;

per le piccole e medie imprese che sono messe a dura prova dalla crisi si doveva prevedere fin dall'inizio un esonero dall'iscrizione al Sistri;

la criminalità non si combatte imponendo e facendo rispettare una procedura così complessa a ogni singola azienda. E sicuramente non sono queste le modalità per recepire le direttive comunitarie;

l'interrogante ritiene che probabilmente e presuntivamente il Sistri è stato un ennesimo regalo alle ecomafie e alle solite "cricche" che si arricchiscono all'ombra del potere, a dispetto dei soldi finora pagati dai contribuenti e dalle imprese, obbligate a dotarsi di questa tecnologia strampalata e mai utilizzata;

infine, se si parla di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia italiana si deve dare anche una certa libertà di azione alle categorie imprenditoriali e non si devono creare limiti che non c'è bisogno di creare;

va concertato un percorso che consolidi il sistema degli accordi di programma e dei circuiti organizzati di raccolta, trasferendo gli oneri informatici sui gestori dei servizi di raccolta e sugli impianti di destinazione (pubblici) che, in quanto imprese e strutture organizzate, sono e devono essere in grado di assicurare il migliore impiego di tali strumenti;

gli oneri di un sistema di tracciabilità di rifiuti devono essere rispettati da questi ultimi valorizzando e non mortificando i circuiti di raccolta già esistenti, organizzati e a regime, considerate le peculiarità delle piccole e medie imprese, specialmente nel caso di microimprese, che producono una limitata o anzi limitatissima quantità di rifiuti pericolosi all'anno;

considerato che:

la storia del Sistri finora, sia per le imprese che per gli esperti del settore, si è trasformata in un vero incubo;

il fallimento del Sistri, è stato già constatato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

sono noti gli ultimi avvenimenti che hanno portato a 22 arresti: i reati contestati vanno dall'associazione per delinquere finalizzata all'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, alla corruzione di pubblici ufficiali e dichiarazioni fraudolente. L'accusa parla inoltre di conti correnti cifrati all'estero e imprese del Delaware (Stato statunitense a fiscalità agevolata, patria delle società di facciata), utilizzati per le tangenti;

il procedimento di aggiudicazione è stato strumentalizzato al fine di favorire l'affidamento dell'appalto (un appalto da 70 milioni di euro, poi ampliato a 146 nell'arco di 5 anni e infine schizzato ai 400 attuali) alla Selex, società *controllata* da Finmeccanica SpA;

è stato incaricato un "gruppo tecnico" per cercare una soluzione e per chiarire i costi di una via di uscita vista l'inapplicabilità e la manifesta non funzionalità e inadeguatezza di questo sistema di tracciabilità,

si chiede di sapere:

se il "gruppo tecnico" ha ricostruito il costo della via di uscita (*opting out*) del contratto concluso con la Selex;

quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo metterà in campo vista l'inapplicabilità del sistema Sistri e se non ritenga che debba essere definitivamente superato.

(4-00986)

(10 ottobre 2013)

RISPOSTA. - Si desidera, innanzitutto, rappresentare che l'entrata in vigore del Sistri è stata più volte prorogata e sono state apportate diverse modifiche alla sua operatività, ma dal 10 ottobre 2013 il sistema è operativo per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali perico-

losi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, cioè quei soggetti che sottopongono i rifiuti a operazioni di trattamento ottenendo nuovi rifiuti speciali pericolosi. Dal 3 marzo 2014 l'operatività del Sistri è stata estesa ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ai Comuni e alle imprese di trasporto dei rifiuti della Regione Campania.

Inoltre, in base agli esiti del collaudo eseguito da parte della Commissione di verifica di conformità per l'esecuzione del contratto Sistri, prevista dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, il Sistri è stato ritenuto «esente da difetti e/o carenze tali da precludere l'erogazione dei servizi».

Circa l'eventuale recesso da parte del Ministero dal rapporto contrattuale con la Selex Se-Ma, si osserva quanto segue.

In primo luogo deve essere evidenziato come il contratto stipulato tra Selex e il Ministero non preveda, con una disposizione specificamente dedicata, la possibilità di recesso unilaterale. In secondo luogo merita di essere ricordato come l'Avvocatura generale dello Stato, a seguito di specifici quesiti, ha avuto modo di affermare più volte la piena validità del contratto con la società, sostenendo in particolare, da ultimo in data 27 novembre 2014, che «il contratto stipulato con Selex in assenza di gara ed il relativo atto aggiuntivo sono validi e non possono essere risolti».

Da ciò dunque la conseguenza, sorretta dai pareri dell'Avvocatura generale dello Stato e dal collaudo positivo del sistema, secondo la quale il contratto non può che essere considerato valido e legittimo, e che il recesso ingiustificato dal medesimo potrebbe condurre ad un'azione di responsabilità contrattuale per risarcimento del danno, oltre che per danno erariale. Infine, non può che assumere rilievo in questa sede la considerazione secondo la quale, ad oggi, la regolamentazione contrattuale è stata prorogata, quanto alla sua durata, in base a precise disposizioni di legge. Gli obblighi delle parti, dunque, trovano ad oggi in quest'ultima il loro fondamento.

Con riferimento alla consultazione condotta dal tavolo tecnico, si precisa che questa è stata finalizzata ad acquisire il punto di vista, più ampio e rappresentativo possibile, di tutte le organizzazioni di imprese interessate al Sistri, circa la possibile evoluzione del sistema stesso. Dalle risultanze del tavolo tecnico, illustrate al Ministro *pro tempore*, non emergono valutazioni circa l'eventuale *opting out* dal contratto con la Selex Se-Ma.

Occorre inoltre evidenziare che secondo quanto previsto dal comma 9-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013, il Ministero, avvalendosi della società Consip, ha avviato nel mese di giugno 2015 le procedure per l'affidamento della concessione del servizio Sistri nel rispetto delle norme

nazionali e comunitarie vigenti in materia di appalti pubblici, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.

La gara ha recepito le indicazioni emerse dalla consultazione pubblica delle organizzazioni appartenenti alle categorie di soggetti utenti del Sistri (produttori, trasportatori, smaltitori) e al mercato di riferimento (produttori di *software* gestionali e operatori del mercato digitale), al fine di raccogliere contributi in merito alla possibilità di evoluzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti. La gara a procedura ristretta si è sviluppata, nella prima fase, tramite la pubblicazione di un bando di prequalifica, a cui è seguito, in una seconda fase, l'invio della lettera di invito ai concorrenti qualificati. Nel mese di novembre 2015 è stato inviato ai raggruppamenti temporanei d'impresa partecipanti il disciplinare di gara con i relativi allegati, dando così avvio alla fase finale di aggiudicazione.

Si segnala, infine, che il Ministero, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, ha voluto disciplinare attraverso uno specifico regolamento (il cui *iter* procedurale è in corso di definizione) ulteriori misure di semplificazione, allo scopo di ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra i principali obiettivi perseguiti, si segnalano i seguenti: 1) l'aggiornamento dei contributi previsti, nonché la definizione dell'entità degli stessi per i soggetti che aderiscono al Sistri su base volontaria, da calcolarsi in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati; 2) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi attualmente previsti (*black box* e dispositivi *token usb*); 3) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità *off-line* e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione; 4) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili; 5) la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali; 6) la sostenibilità dei costi; 7) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione delle imprese.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(24 febbraio 2016)

BERTOROTTA, CAPPELLETTI, GAETTI, MORRA, FUCSIA, MORONESE, MANGILI, LEZZI, COTTI, PAGLINI, SANTANGELO, DONNO, PUGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 26 luglio 2015 si apprende che Mohamed Cheikh Ould M'kheitir, un giovane contabile mauritano, arrestato e condannato a morte per apostasia. Si legge: «Da oltre un anno e mezzo si trova in prigione. Il suo delitto? Aver criticato sul suo *blog* una determinata interpretazione particolarmente retrograda e reazionaria dell'Islam. Occorre tenere conto, a tale riguardo, che la società mauritana, dove fino a poco tempo fa era legale lo schiavismo, che tuttora continua a verificarsi nonostante la sua formale proibizione, è divisa in caste. Mohamed, appartenente alla casta inferiore dei *maalemin* (fabbri) intendeva in realtà difendere gli appartenenti ad essa, contrastando le interpretazioni reazionarie del Corano che avallano la discriminazione nei loro confronti. Aver posto in discussione la legittimità di tali interpretazioni è valsa a Mohamed l'accusa di blasfemia e la condanna a morte»;

inoltre, il presidente della Mauritania, Mohamed Abdel Aziz, ha salutato la condanna di Mohamed, davanti ad una folla di manifestanti raggruppati alla porta del suo palazzo, dicendo: «Vi ringrazio di tutto cuore per la vostra partecipazione massiccia ad una manifestazione contro il crimine commesso da un individuo contro l'islam, la religione del nostro popolo, del nostro paese. La Repubblica Islamica di Mauritania, come ho già precisato in passato e riaffermo oggi, non è laica e non lo sarà mai... vi assicuro quindi che il Governo e io stesso non lesineremo alcuno sforzo per proteggere e difendere questa religione e i suoi simboli sacri»;

il giorno 1° luglio 2015, presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, si è dato seguito all'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale; in particolare, su tale vicenda si è proceduto all'audizione di Nicola Quatrano, presidente dell'Osservatorio internazionale per i diritti, dell'attivista Ely Aminetou Mint Moctar e di Aisha Mkhaitir;

considerato che la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, all'articolo 2, sancisce che: "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui

una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga di dover attivare gli opportuni canali diplomatici al fine di dissuadere il Governo mauritano dall'eseguire la sentenza di condanna, nonché far liberare il signor Mohamed Cheikh Ould M'kheitir, anche minacciando di interrompere ogni relazione diplomatica con la Mauritania fino alla liberazione del detenuto, considerato che la condanna a morte prevista come pena per la punizione del reato di opinione da questi commesso rappresenterebbe una palese violazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.

(4-05140)

(26 gennaio 2016)

RISPOSTA. - In Mauritania sono presenti gravi carenze in termini di rispetto dei diritti umani, civili e politici. Pur essendo firmataria delle principali convenzioni ONU in materia e sedendo negli organismi ONU deputati al rispetto di tali diritti, la loro tutela non è garantita in modo effettivo ed uniforme sul territorio nazionale. In particolare, è ancora diffusa la pratica della schiavitù, nonostante sia formalmente vietata dalla legge, e le organizzazioni che denunciano tale situazione, a partire dall'IRA, vengono ostacolate dal Governo, nel quadro delle varie limitazioni cui la libertà di associazione è sottoposta.

In occasione dell'ultima revisione periodica universale del Consiglio diritti umani ONU del novembre 2015, il nostro Paese ha messo in rilievo le criticità in materia di diritti delle minoranze religiose, lavoro minorile, partecipazione delle donne nelle istituzioni pubbliche e nel settore giudiziario. Fra gli elementi positivi, si registra l'impegno profuso negli ultimi anni sul piano legislativo contro le mutilazioni genitali femminili, tuttavia ancora diffuse nel Paese.

Si segnala che la Mauritania applica una moratoria di fatto delle esecuzioni capitali dal 1987, anno dell'ultima esecuzione. La pena di morte rimane comunque formalmente in vigore per diversi reati, tra cui l'alto tradimento, l'omicidio e l'apostasia.

Sia in occasione della precedente revisione periodica universale del novembre 2010 che, da ultimo, a novembre del 2015, l'Italia ha raccomandato al Paese l'adozione di una moratoria *de iure*, in vista della comple-

ta abolizione della pena capitale. Su questo punto, come su quello del rispetto dei diritti delle minoranze religiose, la Mauritania si è tuttavia limitata a “prendere nota” della raccomandazione.

Con riferimento al caso di Mohamed Cheikh Ould M’kheitir, la questione è stata sollevata dall’Unione europea con le autorità del Paese nel contesto del dialogo politico, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo di Cotonou, tenutosi a maggio e dicembre 2015. Le più incisive azioni in favore del signor M’kheitir si sviluppano infatti sul fronte multilaterale, anche in considerazione dei significativi aiuti allo sviluppo che la Mauritania riceve dalla UE e dalla comunità internazionale. Sul piano più strettamente bilaterale, le relazioni della Mauritania con l’Italia si inseriscono nel quadro di quelle che il Paese intrattiene con l’Unione europea, in particolare attraverso la partecipazione all’accordo di Cotonou e al processo di Rabat. La Mauritania rappresenta infatti un interlocutore importante per l’Italia e per l’Europa sul piano della sicurezza, alla luce della sua decisa azione contro il terrorismo, nonché della gestione dei flussi di migrazione irregolare.

All’interno dei competenti fori di dialogo multilaterale, da parte italiana si continuerà pertanto a sostenere attivamente tutte le iniziative volte a promuovere il rispetto dei diritti umani nel Paese e, in particolare, l’abolizione della pena di morte.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

GIRO

(19 febbraio 2016)

BOTTICI, PAGLINI, PUGLIA. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con prot. n. 3543 del 28 marzo 2013, in esecuzione della determina n. 194 del 21 marzo 2013, è stato pubblicato il bando disciplinare relativo al "Concorso di Progettazione in due fasi per la Riqualficazione del sistema Piazze del Capoluogo" del comune di Monsummano Terme (Pistoia);

gli elementi salienti del bando e delle linee guida risultano i seguenti: a) tutto il sistema delle piazze è stato oggetto di studio da parte dell’Università di Firenze, facoltà di Architettura, e la relazione conclusiva di tale studio, i piani quotati ed i rilievi dei fronti delle facciate sono allegati al bando in modo che la progettazione possa trarre spunti e basarsi sulla storia architettonica della città; b) l’ambito di intervento riguarda il complesso delle piazze del capoluogo di Monsummano Terme, e comprende le piazze

Ferdinando Martini, Giuseppe Giusti, Piazza Amendola, Piazzetta San Carlo, Piazza del Popolo, Piazza IV Novembre, con riferimento anche alle riverberazioni sulle vie di accesso a tali piazze: Toti, Mazzini, Boninsegni, Matteotti eccetera; c) la soluzione progettuale dovrà tenere presente la necessità di ritrovare collocazione per i posteggi del mercato, con eventuali modesti scostamenti; d) il monumento del poeta Giuseppe Giusti deve essere mantenuto nella omonima piazza ed adeguatamente valorizzato; e) deve essere valutata l'eventualità di prevedere percorsi ciclabili; f) è necessario riordinare l'assetto della circolazione e il sistema della sosta, prevedendo forme di parziale pedonalizzazione della piazza Giusti, lato sud e considerando l'accesso da via Matteotti come tratto d'accesso veicolare alla Piazza in cui prevalgono le ragioni dei pedoni; g) la progettazione dovrà prevedere una fontana od altro elemento che richiami l'acqua; h) il progetto potrà prevedere la collocazione di piccole quantità di piante, arboree od arbustive, in modo da poter favorire la permanenza delle persone nella piazza durante il periodo estivo; i) occorre ripensare il sistema dell'arredo urbano per dargli riconoscibilità, identità e renderlo omogeneo ed adeguato alle diverse funzioni che caratterizzano ciascuno spazio specializzato e prevedere la possibilità di collocare *dehors*, indicandone specifiche tipologie; l) è necessario consentire l'accesso dei veicoli, ma in modo che il transito avvenga a velocità moderata, e liberando parte di piazza Giusti dal parcheggio veicolare; m) a piazza del Popolo occorre ridisegnare l'assetto del verde e dei piani stradali, valorizzare la presenza del teatro Yves Montand e del fianco dell'oratorio San Carlo, riorganizzare l'assetto viario ed il parcheggio; n) a piazza Amendola è necessaria la sistemazione del piano pavimentato e della vegetazione, con previsione di possibilità di sosta e fruibilità pedonale, con eliminazione degli stalli di sosta;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

al termine del concorso di progettazione, con determina n. 27 del 21 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria finale, dalla quale risulta primo classificato R.T.P., con capogruppo lo studio dell'architetto Marco Bigozzi di Milano e mandanti lo studio dell'architetto Massimo Bigozzi, lo studio dell'architetto Marco Migliore e la società Coprat Società Coop;

con prot. n. 4551 del 24 marzo 2014 è stata richiesta, con osservazioni ed integrazioni, ai vincitori del concorso di progettazione la trasmissione dei documenti integrativi necessari all'approvazione del progetto ed alcune modifiche al progetto stesso;

con prot. n. 8044 del 27 maggio 2014 sono pervenute al protocollo dell'ente le integrazioni richieste;

con delibera di Giunta comunale n. 12 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo certificandone la conformità al vigente strumento urbanistico;

non sono state eseguite la VIA (valutazione impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale strategica);

con delibera di Giunta comunale n. 34 del 26 marzo 2015 è stato approvato il piano degli obiettivi 2015 dove, al punto 10, si indica la "Nuova area Mercatale", ovvero la volontà di predisporre un nuovo regolamento e nuove posizioni dei banchi del mercato in esplicita previsione di inizio del progetto di riqualificazione delle piazze cittadine e, al punto 14 del piano stesso, si indica: "Progettazione definitiva ed esecutiva ed affidamento lavori" entro ottobre del primo stralcio relativo a piazza Amendola con circa 200.000 euro già nel piano delle opere;

l'amministrazione comunale nel bando si è riservata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le priorità nel programma annuale delle opere pubbliche, di affidare in via prioritaria al vincitore del concorso l'incarico della progettazione, anche per singoli lotti funzionali, definitiva e/o esecutiva ed eventualmente anche la direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, senza stabilire nello stesso bando il relativo corrispettivo come previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 99, comma 5;

le aree oggetto di intervento e modifiche sostanziali risultano tutelate ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 recante "Protezione delle bellezze naturali", poi abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", successivamente dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale Toscana n. 65 del 2014 recante "Norme per il governo del territorio" ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 134, 151, 152, 153, 154 e 155 disciplinano nel piano paesaggistico PIT (piano indirizzo territoriale) la tutela di dette aree, in ossequio degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali, prevedendo sanzioni per i trasgressori;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti:

la commissione esaminatrice del concorso piazze non ha i requisiti prescritti per le commissioni paesaggistiche contenute nel codice e nella legge regionale Toscana n. 65 del 2014;

l'area oggetto di intervento e modifiche sostanziali di cui al progetto approvato è compresa nelle invarianti strutturali del piano strutturale vigente normato con particolare attenzione in quanto soggetta a vincoli;

l'area oggetto di intervento e modifiche di cui al progetto approvato è compresa nella zona A2.1 che individua il nucleo originario del capo-

luogo, come normato dal regolamento urbanistico vigente di cui all'art. 53 e nello specifico si indica che "non sono ammessi interventi che modificano pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, di valore comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi, eccetera)";

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

"La norma tuttavia non esonera l'ente locale dall'obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, il cui omesso rilascio configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004" (Corte di cassazione, Sez. III penale, 16 gennaio 1996; in relazione all'articolo 8, comma 13, decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88). Non a caso la norma procedurale invocata rinvia alla validazione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il quale prescrive che sia verificata "l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto" (quindi anche l'autorizzazione paesaggistica). L'assenza della citata verifica rende illegittima la deliberazione di approvazione ai fini urbanistici sostitutiva del permesso di costruire; quindi mancando l'autorizzazione paesaggistica l'inizio dei lavori integra il reato *ex* articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

qualora l'approvazione del progetto non sia stata preceduta dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, essa risulta illegittima, anche se l'autorizzazione potrà essere acquisita successivamente, in via di sanatoria (purché prima dell'inizio dei lavori, in quanto diversamente la sanatoria non è pacifica anzi, di norma, è preclusa); fino ad allora (o col diniego dell'autorizzazione) il progetto non sarà realizzabile e l'inizio dei lavori sarà sanzionato per effetto dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma non sotto il profilo strettamente urbanistico, per i motivi espressi;

inoltre, l'approvazione del progetto, con la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'articolo uno, della legge n. 1 del 1978 (ora abrogata), comporta un mutamento di qualità del bene sul quale l'opera deve sorgere; per cui deve essere necessariamente preceduta, laddove occorre, dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, senza la quale il progetto non è realizzabile, né tale illegittimità è suscettibile di essere sanata dal successivo rilascio di quest'ultima autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1996, n. 462);

a parere degli interroganti è tuttavia possibile l'acquisizione tardiva dell'autorizzazione paesaggistica che, se non sana il vizio della deliberazione illegittima, consente una nuova deliberazione di approvazione del progetto, ai fini della fattibilità, in quanto è escluso che l'aver omesso un nulla osta, acquisito in ritardo (purché effettivamente, non solo potenzial-

mente), possa impedire per sempre la realizzazione dell'opera pubblica compatibile con il vincolo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative al fine di verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali, delle prescrizioni in materia di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, in materia urbanistica regionale (PIT) e comunale (piano strutturale e regolamento urbanistico) nonché la legittimità dell'incarico da parte degli organi comunali della redazione del progetto definitivo ai progettisti ritenuti vincitori del concorso, in quanto hanno redatto un capitolato di spesa su un progetto di larga massima e non su un conforme progetto esecutivo approvato dagli organi istituzionali di legge, ed anche in contrasto col bando di concorso.

(4-04059)

(4 giugno 2015)

RISPOSTA. - La Soprintendenza competente preposta alla tutela ha precisato che, già nel 2009, in occasione di una richiesta di parere fatta dall'ente locale circa il valore architettonico, ambientale e culturale delle piazze del comune, denominate piazza del Popolo, piazza Giusti, piazza Amendola e piazza IV Novembre, veniva risposto che, come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, "le piazze pubbliche, vie, strade ed altri spazi aperti urbani" sono da considerarsi manufatti soggetti alla verifica di interesse culturale, in quanto sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera g), del decreto, e che tutte le opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali sono subordinati all'autorizzazione della Soprintendenza.

Difatti, il sistema piazze, sviluppatosi nel tempo lungo la viabilità storica dell'abitato di Monsummano, sono da considerarsi di sicuro interesse storico-paesaggistico, in quanto caratterizzate dalla presenza di importantissimi edifici storici e culturali. In particolare, per quanto riguarda piazza IV Novembre, essa è sottoposta alla tutela paesaggistica di cui alla legge n. 78 del 2001 sulla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Relativamente al "Concorso di progettazione in due fasi del sistema piazze del capoluogo", il Comune di Monsummano Terme non ha mai presentato richieste di autorizzazione alla Soprintendenza competente per l'esecuzione di lavori o modifiche al "sistema piazze".

Sarà pertanto cura di questa amministrazione adottare le opportune iniziative, onde assicurare il rispetto della normativa di tutela.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIANCHI

(25 febbraio 2016)

BUEMI. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso che:

un articolo pubblicato il 24 novembre 2015 su "il Fatto Quotidiano" denuncia che una partita di 6.400.000 cartucce calibro 9, acquistate dal Ministero dell'interno il 12 dicembre 2013 sono difettate e, dunque, assolutamente non utilizzabili in servizio, come indicato nelle due circolari diramate nel settembre 2015 dall'ufficio logistico e da quello per i servizi tecnico-gestionali del Ministero alle Questure. Nell'articolo si legge: «Il Viminale che il 12 dicembre 2013 aveva stipulato un contratto con la Fiocchi Munizioni spa di Lecco (...) si è reso dunque conto - grazie alle segnalazioni ricevute - che alcune munizioni (...) sono difettate: la parte del bossolo, quella cioè che avvolge l'ogiva prima dello sparo, in alcuni casi presenta un avvallo»;

il Ministero non ha ritirato le munizioni fallate del calibro 9 per pistole e per M12 ma ne ha limitato l'utilizzo nei soli poligoni di tiro, dove gli agenti sono protetti dagli occhiali, a esclusione della mitraglietta, per la quale ne è stato totalmente vietato l'uso. Il Ministero, rivela ancora il quotidiano, avrebbe invitato il personale incaricato e interessato nelle esercitazioni ad un controllo visivo per individuare eventuali deformazioni del bossolo; inoltre avrebbe chiesto che «tutto il munizionamento ancora disponibile, sia della dotazione individuale che di reparto, confluisca presso le armerie di servizio» per evitare che i proiettili difettosi finiscano per essere utilizzati in servizio fino a successiva comunicazione, che ancora non è stata recapitata presso le Questure;

dalle dichiarazioni rilasciate al giornale *on line* "Leconotizie" da Stefano Fiocchi, presidente della Fiocchi munizioni, «Una presa di posizione rigida da parte del Viminale che non comprendiamo. Si tratta di un difetto abbastanza comune riscontrato in alcune cartucce all'interno del lotto, che può sfuggire ad un controllo statistico. Come da contratto ci siamo resi disponibili al ritiro, al controllo e al reintegro del munizionamento»; lo stesso presidente si dice sorpreso del risalto mediatico che ha avuto la questione che è, in realtà, risolvibile nel momento in cui vengono riscontrati difetti di produzione;

considerato che un episodio simile, che fu oggetto di interrogazioni parlamentari, era già successo nel 2011 con la sospensione di 8 lotti di cartucce calibro 9 prodotte nel 2009 dalla ditta Sellier&Bellot, dato che le pallottole acquistate esplodevano a causa di una polvere da sparo di bassa qualità e il Ministero dell'interno fu costretto a ritirare i lotti fallati, lasciando, così, i poliziotti con una dotazione esigua;

tenuto, inoltre, conto che:

a solo pochi giorni dall'inizio del giubileo straordinario e data l'instabile situazione internazionale dovuta ai fatti di Parigi del 13 novembre 2015 rivendicati dal sedicente Stato Islamico e le conseguenti minacce di attentati in tutta Europa, l'equipaggiamento del comparto sicurezza italiano parrebbe mostrare diverse falle, tra cui le apparecchiature radio inefficienti, con le batterie dei portatili che si scaricano in pochi minuti, e i giubbotti antiproiettili scaduti (su 12.000 solo 3.300 sono ancora validi), così come denunciato dai sindacati di polizia Sap e Coisp e riportato da molti organi di stampa (si veda "Il Giornale" del 24 novembre);

con una interrogazione parlamentare (4-10281) presentata il 10 gennaio 2011, ai Ministri della difesa e dell'interno, era già stato segnalato che i giubbotti antiproiettile in uso al personale delle forze armate e di polizia «sono inclini ad idrolisi e quindi a perdere le loro caratteristiche organolettiche, meccaniche e chimiche» e «riportano una data di scadenza che ne consente un impiego, in condizioni normali, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di produzione». Per questi motivi si chiedeva ai Ministri di conoscere quanti e di quale modello fossero «i giubbotti antiproiettile in dotazione al personale delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare e civile, quanti quelli scaduti nel 2010 e quelli che scadranno negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015», quali fossero «le relative previsioni di spesa per la sostituzione o per eventuali nuove acquisizioni e quali i costi sostenuti per il corretto smaltimento dei giubbotti scaduti» e conseguentemente quali fossero «le disposizioni impartite da ogni singola amministrazione per garantire una immediata sostituzione dei giubbotti scaduti o deteriorati». L'interrogazione non ha ottenuto risposta nella XVI Legislatura,

si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che fronteggiare l'attuale situazione di elevato pericolo senza mezzi di protezione o con giubbotti antiproiettile inutili, perché vecchi e deteriorati, sia estremamente pericoloso per i tanti militari, carabinieri e poliziotti messi a sorvegliare le piazze, le stazioni delle metropolitane e tutti i luoghi ritenuti a rischio;

quali urgenti iniziative intendano intraprendere al fine di mettere il comparto sicurezza del nostro Paese nelle migliori condizioni di operare per la difesa dei cittadini italiani.

(4-04877)

(26 novembre 2015)

RISPOSTA. - Quanto alle cartucce calibro 9, effettivamente l'amministrazione della pubblica sicurezza ne ha ritirato una partita dalle attività operative, disponendone il versamento nei magazzini di servizio per l'utilizzo esclusivo nelle attività di addestramento al tiro. Tale misura è stata assunta per prevenire possibili inceppamenti dell'arma che, se utilizzata con quel munizionamento, durante l'esecuzione di servizi operativi, avrebbe potuto determinare un pericolo per gli operatori di Polizia.

Per quanto riguarda l'inefficienza di apparecchiature radio, a causa della durata delle batterie portatili, non risultano agli atti d'ufficio riscontri in tale senso.

In relazione, invece, all'asserita inadeguatezza delle attrezzature in dotazione al personale della Polizia di Stato, si premette che è in atto un generale ricambio ed ammodernamento delle dotazioni complessive, in particolare, dei giubbetti antiproiettile.

Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, comma 967, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016, destinato all'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature, anche di protezione personale, in uso alle forze di Polizia e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La stessa disposizione ha autorizzato, sempre per il 2016, la spesa di 10 milioni di euro per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbetti antiproiettile della Polizia di Stato.

Relativamente a questi ultimi dispositivi, si premette che essi sono muniti di garanzie commerciali, certificate dalle aziende produttrici, di 7 e di 10 anni. In particolare, la partita costituita da 19.731 unità, acquistata con 3 distinti contratti negli anni 2004 e 2005, offre una garanzia commerciale di 10 anni.

Si sottolinea che già nel 2014, grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione nello stesso anno dal cosiddetto decreto stadi (decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014), è iniziato il programma di sostituzione dei giubbetti antiproiettile esterni, per i quali, in relazione all'approssimarsi del decimo anno di vita, non sarebbe stata più operante la garanzia offerta dalla casa produttrice.

Sul punto è necessario chiarire che la scadenza decennale riguarda soltanto il profilo giuridico dell'azionabilità della garanzia, ma non determina affatto la perdita automatica del requisito balistico del giubbetto, ragion per cui non viene messa in pericolo l'incolumità dell'operatore.

Il giubbetto può essere di regola utilizzato anche oltre il termine di 10 anni a seguito dell'effettuazione di *test* balistici. Nonostante ciò, l'amministrazione della pubblica sicurezza ha, comunque, deciso di procedere alla sostituzione dei giubbetti alla scadenza della garanzia.

In particolare, nel 2015 sono già stati distribuiti 3.216 nuovi giubbetti, e, a cominciare dai primi mesi del 2016, ne verranno distribuiti ulteriori 13.000.

Si informa, inoltre, che per il breve periodo in cui i dispositivi resteranno in uso agli operatori, anche dopo il termine della garanzia dei 10 anni, in attesa dell'arrivo dei nuovi, si sta provvedendo ad effettuare, presso il banco di prova di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, prove a fuoco su un campione significativo, al fine di testare il mantenimento del requisito balistico.

A tale riguardo, si rappresenta che i giubbetti prodotti nel 2005 hanno superato le prove ed è stata pertanto concessa una proroga d'uso per il tempo necessario al rinnovo delle dotazioni.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(26 febbraio 2016)

CENTINAIO. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

i lavori per gli interventi di valorizzazione territoriale e riqualificazione ambientale e commerciale relativi a piazza San Martino, piazzetta San Donato, piazzetta Ravegnana, piazza della Mercanzia, via Azzo Gardino, a Bologna, hanno avuto un costo complessivo di euro 629.758;

questo *restyling* ha suscitato numerose polemiche, non solo perché ogni seduta di pietra è costata circa 2.000 euro, ma anche perché l'aspetto estetico è davvero discutibile, tanto che ha sollevato le polemiche di 2 importanti critici d'arte come Sgarbi e Daverio e della gran parte dei cittadini bolognesi;

i palazzi, gli scorci e i contesti di queste piazze hanno un elevato valore storico e architettonico, mentre queste specie di "totem" che sono stati posizionati non lo hanno, anzi offendono ed alterano lo spazio occupato,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti per quale motivo la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio abbia dato il nulla osta a questa esposizione e se non ritenga che quest'ultima abbia avuto un comportamento superficiale, rilasciando un'autorizzazione con troppa facilità, evidentemente senza valutare ed approfondire i risvolti della medesima.

(4-05014)

(22 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Il Comune di Bologna, nell'ambito delle proprie politiche di mobilità e riqualificazione degli ambiti urbani del centro della città, ha intrapreso, nel corso degli anni 2013-2014, lo studio di una serie di azioni volte alla valorizzazione di alcune aree urbane, ovvero zone caratterizzate da specifiche attività da promuovere e rendere più riconoscibili, attraverso una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione degli usi, alla riduzione degli spazi carrabili e delle aree di sosta, a vantaggio della fruizione pedonale.

Le iniziative si sono concretizzate attraverso progetti di riqualificazione e valorizzazione, volti ad eliminare innanzitutto la presenza di elementi incongrui con il contesto urbano interessato, prevedendo l'inserimento di una serie di componenti funzionali e di arredo, che hanno riguardato alcune piazze o aree pubbliche del centro storico, interessando nello specifico il tratto di via Azzo Gardino, in corrispondenza dell'ingresso della cineteca comunale, ricompreso nell'area della cosiddetta Manifattura delle Arti; piazza S. Martino e piazzetta S. Donato, all'inizio di via Zamboni, facenti parte dell'area del cosiddetto ex Ghetto; l'area di piazza di Porta Ravegnana e piazza della Mercanzia.

Gli interventi connessi, finalizzati a migliorare la qualità urbana delle aree citate, previo un razionale riordino della segnaletica e di altri elementi incongrui presenti (dissuasori, raccoglitori di rifiuti, eccetera), hanno previsto in particolare la collocazione di elementi di arredo, costituiti da sedute, di diversa definizione tipologico-formale, fioriere, fioriere con funzione anche di sedute, supporti didattico-informativi, eccetera, organizzati sulla base di una modularità articolata in varie forme, a seconda delle aree interessate.

In particolare, nel caso di piazza di Porta Ravegnana e di piazza della Mercanzia, l'analisi storica condotta relativamente allo sviluppo urbanistico delle due aree ha guidato il progetto di arredo, prevedendo di installare anche dei punti informativi (costituiti da elementi di supporto che ri-

prendono il modulo base delle sedute), con l'obiettivo di restituire al ruolo di piazza spazi vissuti come residuali e spesso usati con funzioni improprie.

Le proposte di riqualificazione, riguardando pubbliche piazze e vie da ritenersi ricomprese fra i beni culturali, ai sensi dell' art. 10, comma 4, lett. g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, e, nel caso di piazzetta San Donato e piazza di Porta Ravennana e piazza della Mercanzia, aree assoggettate anche a provvedimenti di tutela indiretta, sono state sottoposte per gli aspetti di competenza all'esame della Soprintendenza paesaggistica competente per territorio, la quale, dopo attenta valutazione, ha rilasciato i propri pareri in merito.

Le iniziali ipotesi di intervento sono state oggetto di presentazione ed illustrazione da parte dei funzionari e progettisti del Comune al soprintendente ed ai funzionari incaricati di curarne l'istruttoria, attraverso una serie di incontri, che sono stati occasione per esprimere le prime considerazioni, osservazioni e rilievi finalizzati a ricercare soluzioni migliorative, cui hanno fatto seguito richieste di approfondimenti progettuali, di modifiche e di definizioni più consone ai luoghi, sia per quanto riguarda le caratteristiche (dimensionali, morfologiche, materiche) delle componenti di arredo che per il loro assetto distributivo, evidenziando per i diversi casi l'opportunità di ridurre il numero o di studiarne più opportunamente la dislocazione al fine di garantire e salvaguardare le condizioni di visibilità e fruizione dei monumenti ed in generale delle quinte prospettive che ne definiscono il contesto. In tutti i casi esaminati è stata, inoltre, evidenziata la necessità che, contestualmente e preliminarmente, si procedesse al razionale riordino o eliminazione della segnaletica non più in uso, nonché dei numerosi oggetti o elementi impropri, spesso connessi anche alla presenza nelle aree interessate di esercizi commerciali con *dehors*.

Le indicazioni fornite, a seguito delle criticità rilevate, sono state recepite nelle successive elaborazioni progettuali presentate, accompagnate anche da simulazioni piano volumetriche e foto inserimenti, che hanno in parte riconsiderato o integrato le ipotesi iniziali, giungendo ad un progressivo affinamento delle soluzioni di dettaglio finalizzate alla semplificazione delle tipologie proposte ed alla riduzione numerica degli elementi previsti: in piazzetta San Donato è stato eliminato un elemento fioriera con sedute; in piazza Ravennana e in piazza della Mercanzia, gli elementi inizialmente previsti sono stati ridotti di ben 15 unità, escludendo, inoltre, il posizionamento di ulteriori manufatti, quali la seduta a forma di "mano di Miriam", in prossimità dell'antico ingresso all'ex Ghetto ebraico.

Valutate, pertanto, le soluzioni progettuali definitive, anche alla luce dell'interesse e dell'impegno manifestati dall'amministrazione comunale a realizzare le opere di valorizzazione e riqualificazione urbana in programma, considerato, per quanto attiene alle specifiche valutazioni di competenza, che si tratta di componenti di arredo non fisse, ma con caratteristiche di removibilità, la competente Soprintendenza ha ritenuto gli interventi

proposti non in contrasto con i principi di salvaguardia e tutela degli ambiti urbani interessati, esprimendo un parere favorevole alla loro realizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

CESARO

(26 febbraio 2016)

CONSIGLIO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

Italia e Francia hanno firmato il 21 marzo 2015 un accordo bilaterale che modifica i confini marittimi tra i 2 Paesi, sostituendo una precedente convenzione, risalente al 1892;

nelle more del processo di autorizzazione alla ratifica da parte italiana, la parte francese sembra aver dato unilateralmente attuazione alle disposizioni dell'accordo, con l'effetto di ridurre immediatamente e senza preavviso le zone di pesca agibili dai pescherecci italiani attivi nelle acque prospicienti alla Liguria ed alla Sardegna, determinando alcuni incidenti;

un peschereccio ligure, il "Mina", è stato sequestrato il 13 gennaio 2016 dalle autorità francesi in una zona che, secondo il nuovo accordo bilaterale, sarebbe destinata all'esclusivo sfruttamento da parte dei pescatori transalpini;

soltanto il 18 gennaio scorso, per deliberazione del tribunale di Nizza, il peschereccio "Mina" è stato restituito ai suoi legittimi proprietari, dietro versamento di una cospicua cauzione, di importo superiore agli 8.000 euro;

una situazione analoga si è verificata più recentemente in Sardegna, a nord della quale, ad un peschereccio, che entrava nelle "nuove" acque territoriali francesi, è stato intimato di allontanarsi;

il 12 febbraio, intervenendo alla Camera dei deputati per rispondere all'interpellanza urgente 2-01268, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha confermato che l'Italia non ha ratificato l'accordo e pertanto lo stesso non può considerarsi in vigore;

è prevedibile che in difficoltà possano presto trovarsi anche i pescherecci provenienti da Toscana, Sicilia e Calabria, che spesso risalgono il

Tirreno verso nord per approfittare della maggior pescosità di alcune zone di mare, cedute alla Francia;

il rischio che i pescherecci italiani possano essere fermati, perché in zona pertinente alla Francia, è accresciuto dalla circostanza che il testo dell'accordo sia conosciuto in Francia, ma non in Italia,

si chiede di sapere:

per quali motivi le autorità del nostro Paese abbiano sottoscritto un accordo bilaterale con la Francia, a parere dell'interrogante tanto svantaggioso per l'Italia;

quali misure il Governo intenda assumere per proteggere gli interessi dei pescatori italiani, che vengono danneggiati dalle forze di Polizia marittima della Francia, in applicazione di un accordo che non può ancora considerarsi in vigore, a causa della mancata ratifica da parte della nostra Repubblica;

se il Governo, alla luce di quanto sta accadendo, non ritenga opportuno rinunciare alla ratifica dell'accordo e negoziarne un altro, meno sfavorevole agli interessi italiani.

(4-05331)

(23 febbraio 2016)

RISPOSTA. - L'accordo di Caen, come ha affermato il ministro Gentiloni nella seduta di interrogazioni a risposta immediata presso l'Aula della Camera dei deputati del 24 febbraio 2016, non è in vigore né per l'Italia né per la Francia e, comunque, non è mai esistito né esiste a questo momento, un accordo internazionale di delimitazione fra Italia e Francia, non potendo assimilarsi ad un trattato internazionale l'intesa di fatto del 1892, relativa peraltro ad una area (baia di Mentone) assai ristretta, lungo una delimitazione che ha una proiezione in mare di non oltre 2 miglia marine dalla costa. Inoltre, occorre precisare che non si tratta di un cedimento di tratti di mare pescosi o di cose di questo genere: questo accordo, infatti, è il frutto di un negoziato andato avanti dal 2006 al 2012, che ha coinvolto diversi Governi e diverse amministrazioni tecniche, come sempre avviene in questi casi. In particolare, sono stati coinvolti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti di protezione ambientale, il Ministero della difesa per gli aspetti di sicurezza, il Ministero dello sviluppo economico per la piattaforma continentale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le questioni legate alla pesca, e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di protezione dei beni culturali. Nel corso del negoziato i Dicasteri competenti per materia

hanno avuto modo di rappresentare le proprie, autonome valutazioni ed esprimere il proprio assenso.

L'accordo di Caen risponde alla necessità di stabilire fra l'Italia e la Francia dei confini marittimi certi e univoci. Il regime dei mari sta infatti vivendo mutamenti radicali dovuti, da una parte, alla tendenza di tutti gli Stati ad estendere la propria giurisdizione sull'alto mare, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, e, dall'altra, all'espansione della normativa europea relativa alla politica comune sulla pesca.

In attesa di un accordo di delimitazione dei confini marittimi, i francesi hanno creato la zona di protezione ecologica (2004) e poi la zona economica esclusiva (2012). In tal modo, Parigi ha potuto, in conformità alla Convenzione ONU, legittimamente estendere la propria giurisdizione sull'alto mare. Anche l'Italia ha istituito la propria zona di protezione ecologica (2011). Con tali atti normativi interni, Francia e Italia hanno fissato, in via provvisoria, i limiti esterni delle rispettive aree di giurisdizione, in attesa dell'accordo di delimitazione con il Paese vicino.

Con riferimento alla Sardegna, le linee già tracciate nell'unico accordo bilaterale in vigore, quello sulle Bocche di Bonifacio del 1986, resterebbero, se l'accordo di Caen entrasse in vigore, immutate. Tale accordo non solo non "cede" nulla, ma anzi per la prima volta, fissando in modo chiaro le aree di competenza tra Italia e Francia, potrà dare concreta attuazione all'obiettivo di proteggere i mari italiani anche oltre le 12 miglia dalla costa, che costituisce attualmente il limite del mare territoriale. Anche in tema di risorse, l'accordo tutela gli interessi nazionali, prevedendo la concertazione tra Italia e Francia per lo sfruttamento di giacimenti sui fondali a cavallo della linea di delimitazione.

Anche per quel che riguarda la baia di Mentone, nel confine del mare territoriale fra Italia e Francia, nel mar Ligure, in assenza di un precedente accordo di delimitazione, l'accordo di Caen segue il principio dell'equidistanza, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982.

La questione della pesca costiera, emersa recentemente con l'incidente del peschereccio Mina, e non nei 6 anni di discussione tra vari Governi e varie amministrazioni, sarà affrontata anche alla luce della pertinente legislazione europea in materia. Si stanno ora raccogliendo eventuali ulteriori valutazioni ed elementi tecnici dal Ministero competente al fine di considerare eventuali strumenti integrativi dell'accordo. Solo allora il Governo potrà procedere e avviare l'*iter* di ratifica parlamentare.

Quanto a eventuali fermi di pescherecci italiani da parte delle autorità francesi si conferma che il Governo continuerà ad agire a protezione degli interessi italiani, come ha fatto in occasione del sequestro del pesche-

reccio Mina, quando il «deprecabile errore» è stato riconosciuto per iscritto dai francesi e, non solo ha assicurato il dissequestro del peschereccio, ma ha anche posto le basi per l'avvio di un'azione risarcitoria, su cui sarà chiamata a pronunciarsi la magistratura francese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(29 febbraio 2016)

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) nella seduta del 28 novembre 2013 ha adottato il regolamento, deliberato dall'apposita commissione, riguardante la realizzazione di campi da calcio in erba artificiale, con il quale vengono stabilite disposizioni e procedure per la fase di progettazione dei campi ed i materiali da utilizzare;

stando alla premessa del regolamento, tutti i campi in erba artificiale destinati a ospitare competizioni dei campionati della Lega dilettanti, serie "D" compresa, e del settore giovanile e scolastico, dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le normative e i parametri previsti dal regolamento;

in particolare esso, nel dettare le procedure amministrative per l'omologazione del campo in erba artificiale ultimato, prevede che la richiesta di omologazione debba essere accompagnata dal pagamento di 4.000 euro con l'aggiunta di Iva a favore della LND Servizi Srl;

premessi altresì che:

l'attestato di omologazione è rilasciato a richiesta degli interessati e per i campi *standard* ha la durata di 4 anni con decorrenza a partire dal giorno di riconsegna del campo dall'impresa appaltatrice dei lavori alla proprietà e/o alla società sportiva committente e pertanto da una data antecedente alla richiesta e all'effettiva fruizione del campo sportivo omologato;

alla scadenza del quarto anno il campo in erba artificiale dovrà essere riomologato previo pagamento di un'ulteriore quota di 4.000 euro con l'aggiunta di Iva;

considerato che:

molti Comuni hanno già segnalato ai presidenti di Coni, FIGC e Lega dilettanti il problema relativo all'onerosità dell'omologazione e riomologazione;

sono stati segnalati casi particolari in cui le richieste di omologazione inoltrate nel 2010, a lavori ultimati e con regolare pagamento, sono state "dimenticate" dalla LND e riprese in considerazione solo nel 2014;

per effetto del ritardato esame riguardante le richieste inevase, di fatto, stante la normativa citata, l'attestato di omologazione avrebbe validità solo per alcuni mesi costringendo le società interessate a ripetere la richiesta di omologazione con l'esborso di altri 4.000 euro con l'aggiunta di Iva;

tenuto conto che:

vi sono difficoltà economiche in cui versano attualmente le amministrazioni comunali, spesso titolari dei suddetti campi in erba sintetica;

le società sportive dilettantistiche concessionarie gestiscono i campi basandosi sul puro volontariato dei propri dirigenti e le famiglie hanno sempre più difficoltà a sostenere le spese per la pratica sportiva dei propri figli;

la pratica dello sport in una società civile e moderna rappresenta un valore per la migliore crescita delle giovani generazioni e per il nostro Paese la chiave per poter competere anche nelle discipline sportive con il resto del mondo,

si chiede di sapere:

se il Governo possa promuovere azioni di sollecito sul CONI e/o direttamente su FIGC e Lega nazionale dilettanti affinché venga modificata la disposizione del regolamento riguardante la realizzazione dei campi in erba artificiale, relativa alla loro omologazione, nel senso che la decorrenza prenda avvio dalla data del rilascio dell'attestato;

se, inoltre, sia possibile intervenire presso i medesimi enti per sollecitare una sensibile riduzione dei costi di omologazione dei campi in erba artificiale nonché un forte ridimensionamento di quelli quadriennali per la riomologazione.

(4-02531)

(23 luglio 2014)

RISPOSTA. - L'omologazione dei campi in erba artificiale e dei campi in erba naturale che contengono nella loro struttura materiali plastici

o affini è una procedura richiesta dalla Fédération internationale de football association (FIFA) per verificare l'assenza dal campo da gioco di materiali inquinanti e tossici, a garanzia della salute e sicurezza degli atleti e della difesa dell'ambiente. La FIFA, massimo organismo calcistico mondiale, ha attribuito alla Lega nazionale dilettanti (LND) la qualifica di omologatore ufficiale, sia a livello nazionale che internazionale.

La LND ha comunicato che non vi sono richieste di omologazione non esaminate; il primo attestato di omologazione, di consueto, è rilasciato all'impresa appaltatrice che ha eseguito i lavori di realizzazione del campo in erba artificiale, senza alcun esborso da parte della proprietà o società sportiva committente. Il rinnovo dell'omologazione ha decorrenza dalla scadenza dell'ultimo attestato di omologazione. Per taluni rinnovi i tempi della procedura sono durati più a lungo, perché le società non hanno eseguito con sollecitudine gli interventi necessari, raccomandati dai tecnici della LND, per ottenere il nuovo attestato di omologazione, rilasciato poi con il completamento delle opere e il perfezionamento della procedura amministrativa per l'omologazione del campo ultimato; ciononostante, in tali circostanze, le società non hanno subito alcun danno perché hanno utilizzato i campi da gioco dopo la deroga concessa per l'immediato bisogno dalla LND.

Il costo di una procedura di omologazione ammonta a 4.000 euro, oltre IVA, le spese per la prima omologazione, il cui termine di validità è fissato in 4 anni, sono di solito a carico dell'impresa appaltatrice. Per i rinnovi dell'omologazione i costi sono a carico della società sportiva, che riceve dalla LND un contributo pari al 50 per cento del costo imponibile, a condizione che utilizzi il campo in modo esclusivo. Il termine di validità del certificato di omologazione è stabilito dalla FIFA e la LND ha ottenuto di effettuare le verifiche ogni 4 anni invece di ogni 3.

Le procedure di omologazione dei campi di calcio in erba artificiale sono state sottoposte all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Antitrust*), che non ha sollevato rilievi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

(24 febbraio 2016)

GASPARRI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il giubbotto antiproiettile (GAP) è un indumento usato dagli eserciti e dalle forze dell'ordine per proteggere l'operatore da colpi di arma da fuoco o schegge da frammentazione di esplosivi;

esso è realizzato da un recipiente esterno in tessuto balistico e più pannelli interni a seconda del grado di protezione. I pannelli sono costituiti da più strati di fibre intrecciate o tessute ed incollate su *microfilm* di polietilene. La funzione delle fibre è quella di assorbire e disperdere la forza di arresto e penetrazione del proiettile (o scheggia) attraverso la deformazione plastica delle fibre stesse. Il numero di strati sovrapposti determina la capacità di protezione del pannello balistico;

il giubbotto viene indossato per proteggere le parti vitali del corpo, e la parte che copre la zona anteriore si unisce a quella posteriore con delle strisce di velcro. I modelli più validi offrono anche protezione laterale dei fianchi, del basso ventre, del collo e delle spalle;

i giubbotti utilizzati dall'esercito e dalle forze dell'ordine vengono testati, ed hanno una durata di vita pari a 10 anni, per resistere all'impatto di raffiche di proiettili. Questa capacità è definita *multi strike*. Nonostante i proiettili abbiano una massa molto piccola, la loro capacità di movimento è molto elevata poiché viaggiano ad una velocità superiore ai 300 metri al secondo;

l'impatto di proiettili, attraverso i giubbotti, causa comunque traumi da punzonamento (*blunt trauma*) ovvero ematomi, lesioni interne o fratture localizzate, a causa della deformazione del pannello stesso, che trasferisce al corpo l'energia assorbita dalle fibre e la penetrazione di punzonamento dovuta al carico dell'ogiva del proiettile;

i giubbotti antiproiettile hanno 5 livelli di protezione: livello I (22 LR; 380 ACP), livello IIa (9 millimetri; 40 S&W), livello II (9 millimetri; 357 Magnum), livello IIIa (357 Sig; 44 Magnum), livello III (fucili), livello IV (fucili perforanti). Ogni livello superiore protegge inoltre dalle minacce del modello a livello precedente;

considerato che:

mancano appena 2 settimane all'avvio del giubileo straordinario della misericordia e le forze di polizia italiane sono ancora largamente impreparate ed equipaggiate con mezzi e dotazioni insufficienti;

da notizie in possesso dell'interrogante, vi sarebbero apparati radio inefficienti, batterie dei terminali portatili che si scaricano in pochi minuti, circa 12.000 dispositivi antiproiettile di cui soltanto 3.300 omologati e molti operatori dei reparti mobili che sono costretti a lavorare senza giubbotti sotto la camicia;

il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno non ha potuto rinnovare la fornitura dell'equipaggiamento di salvataggio degli agenti a causa di una carenza cronica dei fondi a disposizione assegnati nel corso degli anni;

nel 2003, il Governo Berlusconi II stanziò dei fondi in favore del Dipartimento il quale stipulò un contratto unico con la società Rabintex, scelta per la fornitura di 19.733 giubbotti antiproiettile a uso esterno, da indossare sopra la divisa;

di questi 19.733 dispositivi, 10.000 erano per l'anno 2004, 8.733 per il 2005 e 1.000 per il 2006;

il Ministero, per quanto concerne l'ordinario capitolo di bilancio degli equipaggiamenti speciali, ha dichiarato che, nel 2011, le risorse a disposizione ammontavano a circa 1.800.000 euro, nel 2012 a 2.800.000 euro, nel 2013 a 3.200.000 euro e nel 2014 a 5.300.000 euro (2 milioni dei quali per Expo);

se si considera che ogni giubbotto costa all'incirca 750 euro, per rinnovare l'intero equipaggiamento in dotazione alle forze di polizia si sarebbe dovuto disporre, negli ultimi 3 anni, di uno stanziamento di 9.800.000 di euro solamente per tale esigenza;

a causa della politica di *spending review*, alla quale il comparto sicurezza è sottoposto, nel corso del 2014 è stato rivisto il "quadro esigenziale", in riferimento ai giubbotti antiproiettile, ovvero è stato stabilito che non sarebbero più stati necessari 19.733 GAP, bensì solo 11.200, cui andava aggiunta una quota strategica di riserva, pari a 800 giubbotti, in vista di Expo 2015;

contestualmente i 10.000 GAP acquistati nel 2004 sono stati ritirati poiché avevano raggiunto la naturale scadenza tecnica e gli ulteriori 8.733 acquistati l'anno successivo, a breve, la raggiungeranno e verranno ritirati;

il segretario del Sindacato autonomo di Polizia (SAP), Gianni Tonelli, ha più volte sottolineato la necessità di una celere sostituzione dei giubbotti nonché un adeguato addestramento antiterroristico che non può essere solo appannaggio dei reparti speciali;

il 12 agosto 2015, visto l'imminente avvio del giubileo, il Dipartimento avrebbe indetto una nuova gara europea per la fornitura di 10.000 GAP e la chiusura del bando sarebbe dovuta avvenire il 9 ottobre successivo. La scadenza, però, è stata prorogata di un ulteriore mese e ad oggi non si ha notizia alcuna;

a giudizio dell'interrogante, la situazione è tanto anomala quanto pericolosa: nessuno sa bene che cosa potrebbe accadere se un poliziotto venisse colpito da un proiettile mentre indossa un giubbotto scaduto, perciò sarebbe auspicabile una celere sostituzione,

si chiede di sapere

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione dei giubbotti antiproiettile in dotazione alle forze di polizia;

se sia a conoscenza della mancata sostituzione dei GAP a naturale scadenza tecnica e per quali ragioni non abbia proceduto a velocizzare l'iter della gara per la fornitura di nuove dotazioni;

se, in vista dell'imminente apertura del giubileo straordinario, non ritenga di dover adottare, con tutti gli strumenti in proprio possesso, misure volte all'incremento delle dotazioni di sicurezza per le forze di polizia affinché possano lavorare agilmente a tutela del territorio e del cittadino;

se non creda, così come suggerito dal segretario del SAP, alla luce degli avvenimenti di Parigi nonché in vista dell'avvio del giubileo, di dover avviare per gli appartenenti alle forze di polizia impegnati nel territorio adeguati addestramenti antiterroristici che non possono essere soltanto l'appannaggio dei reparti speciali.

(4-04891)

(1° dicembre 2015)

RISPOSTA. - Si evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, comma 967, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, destinato all'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La stessa disposizione ha autorizzato, sempre per il 2016, la spesa di 10 milioni di euro per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato.

Si sottolinea altresì che già nel 2014, grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dal cosiddetto decreto stadi (decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014), è iniziato il programma di sostituzione dei giubbotti antiproiettile esterni, per i quali, in relazione all'approssimarsi del decimo anno di vita, non sarebbe stata più operante la garanzia offerta dalla casa produttrice.

Sul punto è necessario chiarire che la scadenza decennale riguarda soltanto il profilo giuridico dell'azionabilità della garanzia, ma non determina affatto la perdita automatica del requisito balistico del giubbetto, ragion per cui non viene messa in pericolo l'incolumità dell'operatore.

Il giubbetto può essere di regola utilizzato anche oltre il termine di 10 anni a seguito dell'effettuazione di *test* balistici. Nonostante ciò, l'amministrazione della pubblica sicurezza ha, comunque, deciso di procedere alla sostituzione dei giubbetti alla scadenza della garanzia.

In particolare, nel 2015 sono già stati distribuiti 3.216 nuovi giubbetti, e, a cominciare dai primi mesi del 2016, ne verranno distribuiti ulteriori 13.000.

Si informa, inoltre, che per il breve periodo in cui i dispositivi resteranno in uso agli operatori anche dopo il termine della garanzia dei 10 anni, in attesa dell'arrivo dei nuovi, si sta provvedendo ad effettuare, presso il banco di prova di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, prove a fuoco su un campione significativo, al fine di testare il mantenimento del requisito balistico.

A tale riguardo si rappresenta che i giubbetti prodotti nel 2005 hanno superato le prove ed è stata pertanto concessa una proroga d'uso per il tempo necessario al rinnovo delle dotazioni.

In merito alla richiesta di garantire al personale della Polizia di Stato adeguati addestramenti antiterroristici, si evidenzia che la Direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza è costantemente e significativamente impegnata nell'organizzazione e nella gestione dell'attività formativa anche di carattere specialistico, finalizzata a dotare gli operatori di polizia di conoscenze professionali specifiche in relazione a particolari servizi, impieghi e contesti operativi.

In tale ambito, la Direzione pianifica le proprie attività tenendo conto dei fenomeni più rilevanti in termini di allarme sociale e delle criticità collegate all'attuale scenario internazionale. Pertanto, attualmente, l'addestramento in materia di tecniche operative è orientato anche su tematiche inerenti alle possibili situazioni di pericolo collegate alla minaccia terroristica.

In proposito, si segnala che una specifica attività di aggiornamento è stata destinata agli istruttori di tecniche operative presenti nelle varie province, al fine di uniformare le modalità di intervento e le misure di autotutela, nonché di diffondere i contenuti addestrativi che si sono rivelati più efficaci.

L'iniziativa ha interessato 120 istruttori, che a loro volta hanno formato altri 502 istruttori in servizio nelle province di rispettiva provenienza, consentendo "a cascata" l'addestramento nelle tecniche di intervento antiterrorismo di ben 33.906 operatori della Polizia di Stato nelle rispettive sedi di servizio. La programmazione di questa intensa attività di aggiornamento continuerà anche nel 2016.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(26 febbraio 2016)

GIOVANARDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'attuale dotazione dei giubbotti antiproiettile (G.A.P.) in uso alla Polizia di Stato risale ad una prima acquisizione avvenuta nell'anno 2003 (contratti n. 28270 e n. 28271 del 28 dicembre 2003, stipulati con la ditta israeliana Rabintex), per un totale di 20.000 unità. Dal progetto tecnico redatto dalla stessa ditta si rileva che i G.A.P. medesimi hanno una vita tecnica di 10 anni;

trascorso questo periodo, la ditta costruttrice non garantisce più le caratteristiche tecnico-balistiche del prodotto;

i limiti temporali citati dimostrano che i diversi lotti dei G.A.P. sono già scaduti da mesi, e sottolineando che i suddetti sono definiti dispositivi di protezione individuale "categoria 3", ovvero il massimo degli equipaggiamenti salvavita, non si può non far risaltare questa ennesima gravissima realtà che rimarca, a giudizio dell'interrogante, l'irresponsabilità logistico operativa prodotta da alcuni soggetti che opportunamente andranno individuati;

si è riscontrato anche che in previsione delle scadenze, determinati uffici in seno al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno avevano prodotto alcuni studi e sperimentazioni, visto anche il razionale ed innovativo adeguamento tecnologico in materia ed il successivo esito positivo dei nuovi prodotti;

tale risultato avrebbe dovuto dare seguito ad una immediata e faticosa programmazione logistico-temporale, ai fini di sostituire, prima della scadenza, i G.A.P. non più idonei;

ciò non ha avuto un prosieguo, nonostante gli interessamenti più volte sottolineati anche dal Ministro dell'interno, in ordine al controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e principalmente agli strumenti

strategici da utilizzarsi da parte degli operatori ai fini del contrasto della criminalità organizzata;

ci sono stati tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri elementi di contatto poco dinamici in termini di fattibilità tecnico-ergonomica;

quest'ultimo aspetto denota un fatto a parere dell'interrogante a dir poco preoccupante, in quanto la copertura economico-finanziaria da sostenersi da parte della Polizia di Stato verrebbe meno per l'anno 2014, e tale circostanza andrebbe debitamente approfondita per valutare le responsabilità, e se vi siano state delle "traslazioni secondarie" di fondi di spesa verso altri "supporti logistico-operativi" o, nelle peggiori delle ipotesi, se vi siano state sconsiderate erronee valutazioni di spesa corrente,

si chiede di sapere se quanto sopraesposto corrisponda a verità e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare i pericoli prospettati.

(4-02441)

(3 luglio 2014)

RISPOSTA. - Si evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, comma 967, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016, destinato all'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La stessa disposizione ha autorizzato, sempre per il 2016, la spesa di 10 milioni di euro per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbetti antiproiettile della Polizia di Stato.

Si sottolinea altresì che già nel 2014, grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dal cosiddetto decreto stadi (decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014), è iniziato il programma di sostituzione dei giubbetti antiproiettile esterni, per i quali, in relazione all'approssimarsi del decimo anno di vita, non sarebbe stata più operante la garanzia offerta dalla casa produttrice.

Sul punto è necessario chiarire che la scadenza decennale riguarda soltanto il profilo giuridico dell'azionabilità della garanzia, ma non determina affatto la perdita automatica del requisito balistico del giubbotto, ragion per cui non viene messa in pericolo l'incolumità dell'operatore.

Il giubbotto può essere di regola utilizzato anche oltre il termine di 10 anni a seguito dell'effettuazione di *test* balistici. Nonostante ciò,

l'amministrazione della pubblica sicurezza ha, comunque, deciso di procedere alla sostituzione dei giubbetti alla scadenza della garanzia.

In particolare, nel 2015 sono già stati distribuiti 3.216 nuovi giubbetti, e, a cominciare dai primi mesi del 2016, ne verranno distribuiti ulteriori 13.000.

Si informa, inoltre, che per il breve periodo in cui i dispositivi resteranno in uso agli operatori anche dopo il termine della garanzia di 10 anni, in attesa dell'arrivo dei nuovi, si sta provvedendo ad effettuare, presso il banco di prova di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, prove a fuoco su un campione significativo, al fine di testare il mantenimento del requisito balistico.

A tale riguardo si rappresenta che i giubbetti prodotti nel 2005 hanno superato le prove ed è stata pertanto concessa una proroga d'uso per il tempo necessario al rinnovo delle dotazioni.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(26 febbraio 2016)

LO GIUDICE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Africa l'omosessualità viene punita con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di reclusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon, Repubblica centroafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata negli ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono norme direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;

l'articolo 230 del codice penale tunisino punisce con la reclusione fino a 3 anni i rapporti sessuali tra adulti del medesimo sesso;

tale norma è al centro di un dibattito circa la sua costituzionalità e le tesi che ne sostengono la sua inammissibilità non possono essere portate

davanti alla Corte costituzionale, poiché l'articolo della Costituzione tunisina del 2014 che la istituisce non è ad oggi ancora stato applicato;

il 28 settembre 2015 il Ministro della giustizia tunisino, Mohamed Salah Ben Aissa, ha lanciato un appello a favore dell'abrogazione dell'articolo 230 del codice penale e per una riflessione sui diritti fondamentali e la libertà nel nuovo contesto costituzionale tunisino;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il 7 settembre 2015 la Polizia giudiziaria di Hammam ha convocato un giovane studente di economia ventiduenne per interrogarlo, a proposito dell'omicidio di un ragazzo noto per essere omosessuale;

dopo alcune pressioni, la Polizia giudiziaria avrebbe ottenuto l'ammissione del ragazzo di avere avuto rapporti sessuali con la vittima;

verificatisi gli estremi per provvedere all'arresto del giovane, per i reati connessi all'articolo 230 del codice penale, lo stesso sarebbe stato sottoposto in data 11 settembre 2015, senza aver dato alcun consenso, ad un esame anale volto ad "accertare" la sua omosessualità;

il 22 settembre successivo il ragazzo sarebbe stato condannato ad un anno di carcere ed è adesso in attesa dell'udienza di appello;

considerato altresì che:

il giovane risulterebbe provato, sia dall'*iter* giudiziario, sia dalle preoccupazioni per la sua famiglia e la sua carriera universitaria, viste le dichiarazioni del Ministero dell'interno alla stampa, che hanno rivelato la sua identità (nonostante la richiesta del suo avvocato di tenere il processo a porte chiuse) condendo le informazioni con falsità pruriginose a proposito della vita del ragazzo;

l'interrogante è a conoscenza del fatto che il giovane sta beneficiando del patrocinio gratuito offerto dall'avvocato Fadoua Braham,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano intenda manifestare al Governo tunisino la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità, sia in sede di relazioni bilaterali, che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;

in quali forme il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intenda sostenere il giovane tunisino e la sua legale nel corso dell'*iter* giudiziario.

(4-04613)

(2 ottobre 2015)

LO GIUDICE, CIRINNA', D'ADDA, GUERRA, IDEM, LAI, LO MORO, LUMIA, ORELLANA, PEGORER, RICCHIUTI, ROMANI Maurizio, RUTA, SPILABOTTE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Africa, l'omosessualità viene punita con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di reclusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata nei loro ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono norme direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;

l'articolo 230 del codice penale tunisino punisce con la reclusione fino a 3 anni i rapporti sessuali tra adulti del medesimo sesso;

tale norma è al centro di un dibattito circa la sua costituzionalità e le tesi che sostengono la sua inammissibilità non possono essere portate davanti alla Corte costituzionale, poiché l'articolo della Costituzione tunisina del 2014 che la istituisce non è ad oggi ancora stato applicato;

il 28 settembre 2015 il Ministro della giustizia tunisino, Mohamed Salah Ben Aissa, ha lanciato un appello a favore dell'abrogazione dell'articolo 230 del codice penale e per una riflessione sui diritti fondamentali e la libertà nel nuovo contesto costituzionale tunisino;

un nuovo caso di arresto, a causa dell'orientamento sessuale, è stato già segnalato al Ministro in indirizzo tramite l'atto di sindacato ispettivo 4-04613; il ragazzo interessato è stato liberato per decisione del giudice della Corte di Appello, sotto pagamento di una cauzione di 500 dinari tunisini (circa 230 euro) ed è adesso in attesa del processo d'appello, iniziato il 10 dicembre 2015;

considerato che:

a Kairowan (Tunisia) 6 studenti universitari, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono stati arrestati per sodomia nella residenza universitaria in cui alloggiavano;

i loro *computer* sono stati perquisiti dalla Polizia, e gli agenti hanno dichiarato di aver rinvenuto in uno di questi del materiale pornografico omosessuale;

con sentenza di primo grado, datata 10 dicembre 2015, è stata irrogata ai 6 giovani una condanna a 3 anni, a cui si aggiungono 6 mesi a carico del detentore del materiale pornografico, per oltraggio al pudore;

per tutti e 6 la Corte ha ordinato l'allontanamento per 5 anni dalla città di Kairowan e per ciascuno tale misura entrerà in vigore al termine della pena detentiva;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti solo uno di loro è patrocinato da un avvocato, in quanto gli altri ragazzi non sono in condizioni economiche tali da poter pagare l'onorario di un legale difensore,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano intenda manifestare al Governo tunisino la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità, sia in sede di relazioni bilaterali che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;

in quali forme il Ministro in indirizzo intenda sostenere gli imputati nel corso dell'*iter* giudiziario.

(4-04979)

(16 dicembre 2015)

RISPOSTA.^(*) - Il Governo italiano è fortemente impegnato nell'azione di tutela dei diritti delle persone LGBTI (*lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual*), sia nei fori multilaterali (in particolare in ambito ONU) che a livello bilaterale. Tale tema è peraltro oggetto di costante attenzione, sia da parte delle Nazioni Unite, che dell'Unione europea, sulla base del principio della "non discriminazione in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere" previsto in numerosi strumenti internazionali, tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il patto sui diritti civili e politici e il patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nel corso della 29a sessione del Consiglio diritti umani a Ginevra, svoltasi nel giugno 2015, è stata presentata una dichiarazione congiunta a firma di 77 Paesi, fra cui l'Italia, con la quale, fra l'altro, si invitano gli Stati a mettere fine ad ogni tipo di discriminazione basata sull'orientamento sessuale degli individui. In ambito europeo, il tema della non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale è parte integrante delle attività di promozione e protezione dei diritti umani, che nel giugno 2013 ha adottato delle linee guida, approvate dal Consiglio affari esteri, volte a promuovere e tutelare concretamente i diritti delle persone LGBTI nei Paesi terzi.

Il caso dello studente tunisino di Sousse, condannato in primo grado a un anno di prigione per omosessualità, ai sensi dell'articolo 230 del codice penale del Paese, è noto alla Farnesina ed è stato oggetto di interventi presso le autorità tunisine. In particolare, nell'ottobre 2015 l'Ambasciata d'Italia a Tunisi ha concordato un passo in sede di coordinamento europeo, e il capo delegazione UE, a nome di tutti i 28 Stati membri, ha effettuato ai primi di novembre un intervento presso il Ministero degli esteri tunisino, in linea con le forti proteste sollevate da numerose organizzazioni non governative e da esponenti della società civile.

Sul piano processuale, si segnala che la sentenza di appello pronunciata il 17 dicembre 2015 ha ridotto la pena per lo studente a 2 mesi di reclusione e 300 dinari di ammenda (130 euro). Nonostante egli abbia già scontato la pena (tra settembre e novembre 2015), il suo avvocato ha annunciato di voler fare ricorso in Cassazione.

Come noto, un ulteriore caso di condanna a causa dell'orientamento sessuale si è verificato il 10 dicembre scorso, quando 6 giovani studenti tunisini a Kairouan sono stati condannati in primo grado a 3 anni di detenzione e all'interdizione di soggiorno nella città, su denuncia di alcuni vicini di casa che hanno accusato il gruppo di "pratiche omosessuali". I 6 studenti, analogamente a quanto avvenuto per il precedente caso di Sousse, sono stati sottoposti ad esami particolarmente intrusivi, oggetto di forti critiche da parte di organizzazioni non governative locali ed internazionali, che hanno denunciato tali pratiche come inumane e degradanti. Il 7 gennaio 2016 si è tenuta la prima udienza del processo d'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale, nella quale la Corte d'appello di Sousse ha concesso ai 6 studenti la libertà provvisoria dietro il pagamento di una cauzione di 500 dinari ciascuno (circa 230 euro), in attesa della prossima udienza.

Anche il caso di Kairouan è stato oggetto di discussione da parte dell'Ambasciata a livello di coordinamento presso la delegazione UE a Tunisi, dove è stato concordato di effettuare un secondo passo nei confronti delle autorità tunisine. Il nuovo intervento della delegazione europea presso il Ministero degli esteri tunisino si è svolto a fine gennaio e ha avuto ad oggetto la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone detenute in Tunisia. In tale occasione, da parte europea sono state espresse forti preoccupazioni, con particolare riferimento al caso dei 6 studenti di

Kairouan, che hanno testimoniato di aver subito atti particolarmente vessatori ed esami invasivi da parte della Polizia e del personale medico. A tal proposito la delegazione europea ha sottolineato l'esigenza di modificare alcuni articoli del codice penale tunisino al fine di renderli conformi alla nuova Costituzione, ribadendo l'importanza di rispettare il diritto alla dignità e all'integrità fisica dei detenuti. Si è infatti evidenziato come il rafforzamento delle misure di sicurezza per far fronte alle multiple minacce nel Paese non debba mettere a repentaglio la dignità e la vita dei cittadini tunisini arrestati o detenuti dalle forze dell'ordine.

Da parte tunisina, è stato sottolineato il carattere irreversibile del processo democratico in atto nel Paese, pur confermando la necessità di tempo per completare la "rivoluzione culturale". Con riferimento al tema dell'omosessualità, è stato osservato che ciascun Paese ha le proprie specificità e che prima di avviare un dibattito a livello nazionale occorra considerare quali siano le emergenze del momento. Il caso degli studenti di Kairouan è stato comunque definito un episodio isolato, che non rispecchia la situazione generale del Paese. Nel richiamare l'indipendenza della magistratura, gli interlocutori tunisini hanno comunque ricordato che i giudici sono chiamati ad applicare la legislazione vigente, pur riconoscendo che nel codice penale vi sono degli articoli ormai obsoleti. Nell'ammettere l'eccessiva severità delle autorità tunisine nel caso, è stato infine ribadito che contro gli atti irregolari da parte della Polizia sono ammessi ricorsi giurisdizionali, posto che la stessa Polizia non è esente dal rispetto della legge.

La Farnesina, anche attraverso l'Ambasciata *in loco*, continuerà a seguire con attenzione l'evolversi di tali casi, agendo in stretto coordinamento con gli altri Stati membri della UE, al fine di sollecitare le autorità tunisine ad abrogare le norme criminalizzanti l'orientamento sessuale e a garantire una maggiore tutela dei diritti delle persone LGBTI.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(26 febbraio 2016)

MANCONI. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'ex carcere borbonico nell'isolotto di Santo Stefano, situato di fronte all'isola di Ventotene (Latina), è stato dichiarato "monumento nazionale" nel 2008 e "patrimonio comunitario" nel 2010;

il sito è un bene culturale di grande rilevanza non solo per il valore artistico-architettonico, ma anche per il suo carattere di simbolo della storia italiana, essendo stato luogo di detenzione di molti patrioti risorgimentali e dissidenti antifascisti;

l'immobile è di proprietà demaniale, mentre l'area rurale circostante è di proprietà privata;

l'ex carcere si trova in una condizione di grave degrado dovuto alla mancata manutenzione e cura del sito e allo stato di abbandono dell'area;

nonostante lo stato di degrado numerose persone, soprattutto nel periodo estivo, si recano a visitare l'ex carcere;

i continui crolli e cedimenti strutturali mettono a rischio l'agibilità del monumento;

in un articolo del quotidiano "La Stampa" del 23 agosto 2015 viene descritta la grave situazione di degrado in cui si trova l'ex carcere di Santo Stefano;

in un successivo articolo dello stesso quotidiano del 17 settembre si dà conto dell'intenzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di operare per il recupero e restauro del sito e di convocare una riunione interistituzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Lazio per concordare gli interventi,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo relativamente al recupero e alla ristrutturazione dell'ex carcere di Santo Stefano;

se siano previsti progetti di valorizzazione dell'ex carcere di Santo Stefano che non solo mirino a restituire dignità e fruibilità all'immobile, ma che siano orientati alla sua valorizzazione culturale e formativa, preservandone il valore storico e il carattere di luogo simbolico della memoria collettiva italiana.

(4-04592)

(29 settembre 2015)

RISPOSTA. - L'ex carcere borbonico sito nell'isola di Santo Stefano (Ventotene), facente parte dell'arcipelago delle isole Pontine, è stato dichiarato di particolare interesse storico nel 1987 ed è in consegna al Comune di Ventotene ai soli fini della custodia e della conservazione.

Il carcere, collocato al centro dell'isola, si estende per 28.300 metri quadri complessivi, con oltre 200 celle su 3 piani, disposte a ferro di cavallo intorno alla torre centrale. Progettato dall'architetto Francesco Carpi, sul modello del "Panopticon" teorizzato dal giurista e filosofo Jeremy Bentham, fu inaugurato nel 1795 e rimase in funzione fino al 1965, arrivando a ospitare fino a circa 900 detenuti.

In esso, dopo i moti del 1848, furono imprigionati Silvio Spaventa e Luigi Settembrini, esponenti del Risorgimento napoletano. Più recentemente, il regime fascista vi imprigionò Sandro Pertini, Umberto Terracini e Mauro Scoccimarro.

Tra l'isola di Santo Stefano e quella di Ventotene, dove, durante il fascismo, furono confinati Eugenio Coloni, Ernesto Rossi e Altiero Spinali, nacque e fu elaborato l'ideale federalista europeo.

Per questi motivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha annunciato un impegno del Governo, fino a 80 milioni di euro, sul progetto per il recupero, il restauro e il riutilizzo del carcere di Santo Stefano, "luogo simbolo delle radici europee".

Il progetto è frutto del dialogo tra questa amministrazione, l'Agenzia del Demanio, l'Area marina naturale isole di Ventotene e Santo Stefano, la Regione Lazio e il Comune di Ventotene. Il confronto tra questi enti ha consentito di individuare un percorso integrato di restauro e valorizzazione del monumento nazionale, con un'ipotesi di riutilizzo prevalentemente culturale e di alta formazione anche con riferimento alle istituzioni europee.

I primi lavori di messa in sicurezza sono già iniziati, con l'approvvigionamento dei materiali e il montaggio delle impalcature per evitare il rischio di crolli. In tempi brevi seguirà la verifica strutturale e dello stato di conservazione del carcere, fase indispensabile per la progettazione esecutiva dell'intervento complessivo.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIANCHI

(25 febbraio 2016)

MOSCARDELLI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -
Premesso che:

la Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 1339 del 2007, ha stabilito che «l'utilizzabilità attuale del lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare risulta accertata»;

il tribunale di Latina ha emesso un'ordinanza, depositata il 20 agosto 2007, che recepisce in pieno le conclusioni della sentenza della Corte di cassazione, in cui si afferma che: «È di tutta evidenza che il lago ormai ha tutti i requisiti sostanziali e funzionali per assumere a tutti gli effetti la natura di demanio marittimo secondo i requisiti previsti dall'articolo 28 del codice della navigazione»;

il tribunale superiore delle acque pubbliche si è pronunciato l'8 marzo 2011, per motivare la sua competenza in merito alla navigabilità sul lago di Paola facendo rilevare «che le precedenti affermazioni circa la natura privata del lago di Paola "non appaiono avere sufficientemente considerato la più recente legislazione in materia di acque pubbliche"». Il Tribunale sostiene infatti la validità del «principio fissato dall'art. 1 della Legge Galli n. 36/94 in merito al carattere pubblico di tutte le acque superficiali e sotterranee e alla loro natura di risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà»;

lo stesso tribunale precisa, inoltre, che il regime pubblicistico impresso a tutte le acque superficiali è stato confermato dal codice per l'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 144, e che a tale regime non farebbero da ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche o la compravendita avvenuta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce dei pronunciamenti citati, ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza affinché il lago di Sabaudia venga riconosciuto a tutti gli effetti come lago pubblico demaniale.

(4-02690)

(17 settembre 2014)

MOSCARDELLI, LEPRI, CUCCA, ASTORRE, GOTOR, MORGONI, ORRU', PEZZOPANE, SOLLO, FABBRI, SCALIA, CAPACCHIONE, RANUCCI, ROSSI Gianluca. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

c'è un lungo contenzioso sulla demanialità del lago di Paola, oggi di proprietà privata, con la comunità locale che chiede la sua corretta collocazione tra le acque pubbliche;

il codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942 prevede, all'art. 28, che facciano parte del demanio marittimo "le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare";

la Suprema Corte, sezione terza penale, nella sentenza 1339/2007, facendo riferimento all'art. 28 del codice della navigazione, e alle precedenti sentenze delle sezioni civili della stessa Corte, ha affermato perentoriamente che: «l'utilizzabilità attuale del lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare risulta accertata. La situazione dei luoghi infatti è assolutamente diversa da quella posta a base della decisione assunta dalla Corte di Appello di Roma il 9 dicembre 1980 e confermata da questa Corte Suprema con la sentenza n. 1863/1984 della 1° sezione civile»;

in particolare essa ha fatto anche riferimento ad una pronuncia del tribunale di Latina, che aveva sottolineato: «l'utilizzo da anni delle acque del lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni continuamente incrementato attraverso la realizzazione di una struttura portuale per la nautica di diporto (...) Per cui è comprovata la natura demaniale marittima del lago (...) prevalente sui titoli di proprietà»;

ad adiuvandum si fa presente che, a seguito della sentenza della Suprema Corte del 2007, il Tribunale di Latina ha emesso un'ordinanza, depositata il 20 agosto 2007, che recepisce in pieno le conclusioni di tale sentenza, aggiungendo ulteriori argomenti a favore della qualità demaniale del lago;

in particolare, nell'ordinanza si afferma che: «È di tutta evidenza che il lago ormai ha tutti i requisiti sostanziali e funzionali per assumere a tutti gli effetti la natura di demanio marittimo secondo i requisiti previsti dall'art. 28 del codice della navigazione. In conclusione si tratta di uno specchio d'acqua, collegato permanentemente con il mare in cui si pesca, si naviga, si ormeggia, si espletano gare sportive»;

la parola definitiva è stata pronunciata di recente dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza del 24 novembre 2010, depositata in data 14 febbraio 2011, in merito ad una richiesta di accertamento di diritto di proprietà, relativamente ad una delle numerose valli da pesca che costituiscono la parte meridionale della laguna di Venezia. La Suprema Corte ha confermato pienamente i contenuti della sentenza n. 1339/2007 della Corte, sezione penale, riguardante la demanialità del lago di Sabaudia;

la Corte ha sottolineato più volte nel testo della sentenza del 24 novembre 2010, in merito alla valle da pesca facente parte della laguna di Venezia, che «il bene appartiene al demanio marittimo in quanto: "L'art. 28 del cod. nav. individua i beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica (...) In definitiva, va rilevato che l'appartenenza di un

bene al demanio naturale marittimo si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge, e cioè indipendentemente da atti ricognitivi dell'amministrazione o da formalità pubblicitarie». Nel testo della sentenza viene citato più volte l'art. 28 del codice della navigazione. L'analogia con il lago di Sabaudia è stringente, in quanto questo bacino appartiene al sistema dei laghi costieri pontini di origine lagunare, ed è collegato con il mare, mediante un canale di foce, il quale, in epoca neroniana (o augustea), fu sistemato con sponde in muratura per evitare periodici insabbiamenti. Durante l'impero romano numerosissime erano le navi che trasportavano pesce e "garum" dal lago ad Ostia;

quanto alla comunicazione con il mare, si precisa, in detta sentenza del 24 novembre 2010, che questa è da considerarsi libera «seppure con l'azionamento dei meccanismi idraulici approntati dai privati»; inoltre si aggiunge che è irrilevante che essa «sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque»;

è inoltre di straordinaria importanza l'affermazione della Suprema Corte, a sezioni unite, laddove sostiene che «trattandosi di beni comunque dello Stato, eventuali atti privatistici di trasferimento di detti beni risultano nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto degli atti stessi»;

la Corte di cassazione ha arricchito di "ulteriori argomentazioni" il tema trattato, facendo riferimento agli articoli 822-831 del codice civile e agli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione, in particolare al fine di affermare: «Il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello stato sociale, anche nell'ambito del paesaggio, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione del legislatore, per loro intrinseca natura o utilizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività»;

considerato inoltre che:

il regio decreto n. 1775 del 1933 dispone, all'art. 1, che i laghi che abbiano attitudine ad usi di pubblico interesse appartengono allo Stato;

sulla base di ciò, nel 1946 il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, ha iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Latina, con proprio decreto (del 2 settembre 1946), i laghi costieri di Paola (Sabaudia), Caprolace, Monaci e Fogliano, nel presupposto che gli stessi appartenessero al demanio idrico pubblico;

nel 1996 è stata emanata la legge Galli (legge n. 36 del 1994) la quale, all'art. 1, dichiarava pubbliche tutte le acque superficiali; tale legge ha avuto l'effetto di una vera riforma del settore delle risorse idriche; in particolare, fatto del tutto innovativo, la legge è stata improntata ad un principio di solidarietà, proponendosi di salvaguardare "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";

i progetti di risanamento igienico-sanitario e idrobiologico del lago, elaborati dal Comune di Sabaudia, non hanno mai potuto fruire di finanziamenti della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, stante la presunta proprietà privata del lago, con grave nocumento per la qualità ambientale e sanitaria dei luoghi;

uno studio commissionato dal Consiglio nazionale del notariato (studio n. 1196 del 16 dicembre 1997) faceva rilevare che, secondo il dettato di tale legge, «non è più rilevante, ai fini della pubblicità di tali beni una ricerca sull'esistenza della loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse, in quanto è la legge adesso che lo presume, senza possibilità di prova contraria, indistintamente per tutti i tipi di acque. Pertanto tutte le acque superficiali (...) sono ricomprese nei beni indicati dall'art. 822 del Codice Civile, che concerne appunto i beni appartenenti allo Stato e facenti parte del pubblico demanio»;

secondo tale studio, le uniche acque superficiali che possono restare private, sulla base della legge Galli, sono «la raccolta di acque piovane in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli»;

lo studio faceva anche rilevare che la legge n. 36 del 1994 «dopo le iniziali lungaggini, sta trovando una sua concreta attuazione: soprattutto da parte delle regioni che, dopo un periodo di quasi totale indifferenza, hanno iniziato ad emanare le normative di accoglimento»;

la Corte costituzionale, con sentenza del 19 luglio 1996, n. 259, ha affermato la legittimità costituzionale della legge Galli. La Corte, in particolare, ha fatto rilevare che «Il primo comma dell'art. 1 della legge 36/94 non solo non contrasta con gli art. 2,3, e 42 della Costituzione, ma è fondamentale per il raggiungimento dei fini perseguiti mediante l'art. 117 della Costituzione, ponendo in essere un modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo»;

il codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 ha recepito lo spirito e i contenuti della legge Galli: all'art. 144, comma 1, recita: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato";

nella sentenza n. 28 dell'8 marzo 2011 del tribunale superiore delle acque pubbliche viene richiamata la legge Galli. La sentenza fa rilevare

che le precedenti affermazioni circa la natura privata del lago di Paola «non appaiono avere sufficientemente considerato la più recente legislazione in materia di acque pubbliche». Il tribunale sostiene, infatti, la validità del «principio fissato dall'art. 1 della Legge n. 36/94 in merito al carattere pubblico di tutte le acque superficiali e sotterranee e alla loro natura di risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà»; precisa inoltre che il regime pubblicistico, impresso a tutte le acque superficiali, è stato confermato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e che a tale regime non farebbero da ostacolo la mancata iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche o la compravendita avvenuta;

va sottolineato che la sentenza del tribunale superiore delle acque riguardava un ricorso del Comune di Sabaudia contro gli atti del presidente dell'ente parco nazionale del Circeo, che disciplinavano la navigazione nel lago. È fatto inoppugnabile che, se il lago fosse stato ritenuto privato, il tribunale superiore delle acque avrebbe dichiarato la propria incompetenza,

si chiede di sapere che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per addivenire all'acquisizione al demanio marittimo del lago di Paola, a tutela degli interessi della comunità di Sabaudia e della provincia di Latina e nell'interesse del Paese.

(4-04985)

(16 dicembre 2015)

RISPOSTA.^(*) - Il lago di Paola è stato venduto sulla base della legge 21 agosto 1862, n. 793, che autorizzava "l'alienazione dei beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti per pubblico servizio". In virtù di tale legge, lo Stato italiano ha alienato a privati il bene con atto stipulato nel 1881 (atto approvato con decreto ministeriale n. 73443/14043 pos. 44/Roma il 25 maggio 1881, registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 1881, registrato a Roma il 29 giugno 1881 al reg. 62 n. 3322 Atti pubblici).

Successivamente all'atto di alienazione, come già evidenziato, la questione relativa alla natura giuridica delle acque del lago di Paola ha formato oggetto di molteplici controversie in sede giurisdizionale. Si ricordano, in particolare, i contenziosi relativi alla sua presunta natura di demanio idrico (Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 2141/1958), di demanio marittimo (Cassazione civile n. 1863/1984) e demanio civico (Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 16891/2006). In particolare, le sezioni unite, nell'ultima decisione richiamata, hanno confermato la validità del contratto del 22 aprile 1881, con il quale il bene fu alienato, "contratto che, in considerazione della legislazione vigente all'epoca doveva considerarsi pienamente valido". In-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

fatti, la Suprema Corte ha pienamente confermato quanto in precedenza riconosciuto dalla Corte di appello di Roma circa la natura privata del lago di Paola e, di conseguenza, la validità del titolo al quale tale proprietà privata viene fatta risalire.

Il regime dominicale delle acque del lago di Paola è, quindi, la diretta conseguenza di un contratto di alienazione di beni già ricadenti nella categoria del demanio pubblico, disposta dallo Stato italiano. Infatti, il rispetto dei contratti stipulati, pur nel divenire del sistema giuridico dello Stato, costituisce un dovere per la certezza degli scambi, oltre che un principio generale dell'ordinamento (*pacta sunt servanda*).

Tanto premesso, in relazione ai riferimenti giurisprudenziali richiamati, si precisa, in particolare, che in merito alla sentenza delle Sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione, n. 3665 del 14 febbraio 2011, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sulla Valle Averte (laguna di Venezia), essa riconosce la natura demaniale della valle in virtù dell'art. 28 del Codice della navigazione, il quale ha introdotto l'istituto della demanialità necessaria. Tuttavia, si fa presente che si tratta di una normativa intervenuta successivamente alla legge vigente all'epoca dell'atto di alienazione del lago di Paola, la quale, invece, aveva ad oggetto beni pubblici disponibili. Inoltre, i diversi atti privatistici richiamati dalla sentenza della Cassazione n. 3665 del 2011 sono intervenuti successivamente all'entrata in vigore del Codice della navigazione, mentre, nel caso in esame, l'atto di alienazione è intervenuto prima dell'entrata in vigore della citata normativa. Dunque, per esso, trova applicazione il principio generale del diritto della cosiddetta irretroattività della legge, secondo il quale quest'ultima non dispone che per l'avvenire.

In merito alla possibile acquisizione a patrimonio demaniale del lago di Paola, si segnala che le esigenze pubbliche di tutela e salvaguardia del bene in questione sono già ampiamente garantite dall'efficacia della rigida normativa e dall'insieme dei limiti e delle prescrizioni vincolistiche applicabili all'area, tra i quali spiccano, in particolare, i vincoli paesaggistici e ambientali esistenti, nonché le limitazioni d'uso imposte dall'efficiente azione posta in essere dai soggetti istituzionalmente preposti e, *in primis*, dall'ente parco nazionale del Circeo. Pertanto, l'interesse pubblico di salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici, il cui perseguimento è posto in capo al Ministero, può senz'altro ritenersi, allo stato, più che adeguatamente garantito a prescindere dalla natura dominicale del bene.

Da ultimo, l'affermazione che la peculiare natura giuridica del bacino impedirebbe attualmente l'accesso a finanziamenti comunitari, risulta del tutto priva di fondamento, in considerazione della facoltà garantita anche ai soggetti privati di accedere a tali fondi.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(26 febbraio 2016)

SERRA, FUCKSIA, CASTALDI, MORRA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la Federazione italiana tennis (FIT), fondata a Firenze il 18 maggio 1910, è un soggetto con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e opera sotto la vigilanza tecnica, amministrativa e funzionale dello stesso; si tratta di un'associazione senza fini di lucro autorizzata a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis e del *beach tennis* nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale;

la FIT opera sotto la vigilanza del CONI e agisce con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale nel rispetto dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; agisce, inoltre, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi del Comitato internazionale Olimpico e dello stesso CONI, vista e considerata la rilevanza pubblicistica di alcuni aspetti dell'attività sportiva svolta;

l'associazione non persegue fini di lucro, tuttavia, nell'anno 2007 ha costituito tre società partecipate con fini di lucro, ed in particolare la Fit Servizi Srl, la Mario Belardinelli ADS e la Sportcast Srl;

inoltre risulta agli interroganti che la FIT, recentemente, ha acquistato 5 appartamenti di pregio da destinare alle sedi dei comitati regionali (Toscana, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Veneto);

lo scopo precipuo dell'attività dell'associazione è lo sviluppo e la promozione del *tennis* e del *beach tennis* attraverso varie attività, tra cui vi è la formazione degli atleti e la tutela della loro salute, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze in grado di alterare le loro naturali prestazioni, la diffusione della cultura sportiva, solo per citarne alcune tra quelle indicate all'art.2 dello statuto della federazione;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

sussisterebbero, nonostante gli scopi societari, alcuni fatti, che se confermati, rappresenterebbero delle storture nella gestione degli stessi fini: tra questi si annovererebbe la mancata convocazione dei giovani tennisti più meritevoli, ma privi di mezzi, alle manifestazioni federali, convocazione subordinata alla partecipazione, a titolo oneroso, ad attività nei centri estivi federali. In tal modo si opererebbe un'evidente sperequazione ai danni dei ragazzi provenienti da famiglie che non sono in grado di affrontare gli esborsi economici necessari per frequentare i corsi;

la FIT avrebbe costituito una società col precipuo scopo di gestire il canale televisivo "Supertennis" a cui la stessa FIT avrebbe erogato, in tre anni, circa 15 milioni di euro di contributi; inoltre, il canale televisivo, trasmetterebbe i suoi programmi in Sardegna attraverso frequenze del digitale terrestre acquistate dal gruppo editoriale "Unione sarda", di cui è vicepresidente colui che fino a marzo 2014 è stato presidente del canale televisivo stesso;

considerato inoltre che:

le risorse economiche attraverso cui la FIT persegue i suoi scopi sono in parte di provenienza pubblica, circa il 25 per cento, di cui circa il 90 per cento elargite dal CONI. Ne deriva che le obbligazioni derivanti dalla stipula dei contratti di compravendita degli immobili indicati sarebbero state, verosimilmente, adempiute anche con risorse erogate dal CONI, oltre che con somme provenienti dalle quote corrisposte dai tesserati. Tali somme, quindi, sarebbero state distratte da quelle che sono le attività primarie della FIT, ovvero la promozione della cultura e del *tennis* e del *beach tennis*;

risulta agli interroganti che nel luglio 2010 il consiglio federale della FIT statuiva con propria delibera che l'accesso alle manifestazioni giovanili nazionali (ad esempio coppa Belardinelli, coppa d'inverno) doveva essere subordinato alla frequenza, a titolo oneroso, dei centri estivi FIT. Tale scelta, a parere degli interroganti, va a detrimento dei giovani privi di mezzi, sebbene meritevoli,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato dei provvedimenti, o intenda adottarne, al fine di chiarire la sussistenza o meno della violazione delle disposizioni di carattere normativo che disciplinano i soggetti giuridici tra i quali è annoverata anche la FIT;

se risulti se il CONI abbia autorizzato la costituzione delle società richiamate;

se risulti che la gestione delle risorse economiche a disposizione della FIT sia congrua agli scopi perseguiti.

(4-02301)

(10 giugno 2014)

RISPOSTA. - In ordine all'acquisizione di appartamenti da destinare alle sedi dei comitati regionali, la Federazione italiana tennis (FIT) precisa che non sono immobili di particolare pregio. Dell'acquisto ha preventivamente informato il CONI e ha richiesto un parere di congruità alla competente Agenzia del territorio; inoltre ha specificato nella nota integrativa ai bilanci consuntivi il costo dell'acquisto effettuato.

In ottemperanza alla direttiva del presidente del CONI, datata 19 aprile 2012, inviata a tutte le federazioni, gli acquisti non hanno causato vincoli per i futuri bilanci, perché non sono stati sottoscritti contratti di mutuo, bensì sono state eliminate le ingenti spese per l'affitto delle sedi regionali, di conseguenza i comitati regionali hanno più risorse da utilizzare nella promozione del tennis.

La Federazione, per acquistare gli immobili, ha utilizzato risorse proprie e non i contributi pubblici che sono finalizzati all'attività sportiva e alla retribuzione del personale. Nell'anno 2013 la percentuale dei ricavi propri rapportata al totale dei ricavi federali è stata dell'83 per cento e i costi di funzionamento rappresentano il 15 per cento del totale dei costi sostenuti dalla Federazione; la FIT è tra le federazioni sportive nazionali che spendono meno per il proprio funzionamento.

La Federazione italiana tennis ogni anno organizza in campo nazionale 25 manifestazioni giovanili (9 per squadre di *club*, 12 individuali e 4 per rappresentative regionali). Frequentare i centri estivi organizzati dalla FIT è indispensabile soltanto per partecipare "alla Coppa Belardinelli, alla Coppa delle Province e alla Coppa d'Inverno", gare riservate a rappresentative selezionate dai comitati regionali.

L'obbligo di prendere parte ai centri estivi è stato deciso al fine di infondere nei ragazzi chiamati a rappresentare la propria Regione il rispetto per "la maglia azzurra e per l'istituzione Federale"; in casi eccezionali è possibile ottenere dal consiglio federale una deroga all'obbligo stesso. Alla Coppa Belardinelli e alla Coppa d'inverno partecipano i giovani di ogni Regione, selezionati dai rispettivi comitati regionali, e i regolamenti delle 2 gare contemplano che per gareggiare gli atleti devono avere frequentato almeno un turno dei centri estivi; comunque la Coppa Belardinelli e la Coppa d'inverno sono le manifestazioni meno onerose, perché i giocatori selezionati non pagano vitto, alloggio, viaggio e iscrizione e le spese sono sostenute dalla FIT.

Per la partecipazione dei giovani atleti ai centri estivi, i comitati regionali hanno erogato nell'anno 2013 contributi per un ammontare di 18.000 euro; la Federazione, al fine di garantire che gli atleti migliori possano frequentare i centri estivi, nell'anno 2013 ha destinato ai circoli contributi per un ammontare di 75.000 euro.

La FIT fa fronte alle rilevanti spese per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva anche con sue risorse economiche totalmente private (ad esempio, i ricavi generati dagli Internazionali BNL d'Italia); gli introiti provenienti dal CONI e dagli enti pubblici nell'anno 2013 hanno consentito il finanziamento soltanto del 12 per cento dei costi sostenuti dalla Federazione per regolare e gestire lo sport del tennis.

Con riferimento alla società Sportcast, editore del canale televisivo "Supertennis", la Federazione, in seguito ad un contratto di servizio, ogni anno ha erogato alla menzionata società un corrispettivo per la somministrazione di una serie di attività, tra cui la gestione del canale televisivo, dei siti *internet* federali e dei *social media*, della rivista "Supertennis Magazine" e degli uffici stampa della FIT e degli Internazionali BNL d'Italia. La diffusione del segnale del canale televisivo sulla piattaforma digitale terrestre è l'effetto di un contratto sottoscritto dalla società Sportcast con la società consortile "MUX77".

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

(24 febbraio 2016)

SIMEONI, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, ROMANI Maurizio, MASTRANGELI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il personale infermieristico della Polizia di Stato è assunto con il titolo della laurea, ed è impiegato in servizi di assistenza sanitaria in occasione delle attività operative e addestrative del personale dipendente, oltre che in occasione di servizi che prevedono anche la partecipazione di personale civile;

ciò nonostante, a causa del decreto ministeriale del 18 luglio 1985 (unica norma che associa il ruolo al profilo professionale) gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono inquadrati nella carriera esecutiva dei revisori, il cui accesso è destinato ai possessori di licenza media o di qualifica professionale triennale di tipo regionale (decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 337 del 1982: esempio revisore carpentiere, revisore maniscalco, revisore calzolaio, eccetera);

alla luce di tale quadro normativo opera di fatto un evidente demansionamento professionale e svilimento del personale, poiché gli infermieri laureati della Polizia di Stato vengono subordinati sia agli assunti con diploma di maturità che accedono al superiore ruolo dei periti con previsione di accesso al ruolo direttivo speciale, sia perché sono subordinati anche agli altri professionisti sanitari non medici del medesimo Dipartimento, anche se di pari dignità accademica e professionale (fisioterapisti, tecnico di laboratorio, tecnico di audiometria, eccetera);

sempre per gli effetti demansionanti del decreto ministeriale 18 luglio 1985, all'infermiere laureato della Polizia di Stato, contrariamente al resto della pubblica amministrazione, non si applica il profilo professionale di cui al decreto del Ministro della sanità n. 739 del 1994 o la legge n. 42 del 1999 e successive innovazioni legislative anche di rango superiore, ma viceversa, gli inappropriati contenuti di cui al profilo professionale dell'infermiere generico di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974, di modifica al regio decreto n. 1310 del 1940;

considerato che i profili professionali del personale sanitario sono di competenza dello Stato e quindi del Ministero della salute (art. 6, lettera q), della legge n. 833 del 1978) ed anche il servizio sanitario della Polizia di Stato deriva dalla norma (lettera z));

considerato che la normativa vigente presume che l'inquadramento per gli assunti con il requisito della laurea sia la carriera direttiva (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013; circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7 del Dipartimento della funzione pubblica, contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/09 del comparto Ministeri, sentenza della Cassazione n. 367 del 2006 - nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa) e tale previsione vale anche per i dottori infermieri (decreto ministeriale n. 270 del 2004) o qualifiche equipollenti, ai sensi della legge n. 42 del 1999 (esempio: infermieri regio decreto n. 2330 del 1929; infermieri decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982; infermieri legge n. 341 del 1990) e non certamente la carriera esecutiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere ad un inquadramento degli infermieri nel ruolo iniziale dei direttivi tecnici e/o direttivi tecnici ruolo speciale della Polizia di Stato e comunque in un ruolo o carriera adeguato al titolo accademico o ad esso equipollente di accesso, ristabilendo l'anomalia che separa la Polizia dal resto di tutte le altre pubbliche amministrazioni;

se intenda prevedere la rettifica del decreto ministeriale 18 luglio 1985 (non essendo necessario intervenire sul decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 per l'associazione ruolo e profilo), per una completa revisione sia dell'inquadramento degli infermieri allo stesso livello del personale infermieristico operante nelle pubbliche amministrazioni, sia delle funzioni del profilo professionale, così da eliminare detta anacronistica distonia.

(4-04121)

(16 giugno 2015)

RISPOSTA. - Si rileva, preliminarmente, che il requisito del titolo di studio prescritto per il profilo professionale di infermiere è stato oggetto di un'evoluzione normativa. Attualmente, infatti, per gli infermieri è richiesto il possesso della laurea triennale, titolo di studio che non era prescritto dalla normativa pregressa.

Tuttavia, il possesso della laurea triennale non può comportare *ipso iure* un diverso inquadramento giuridico degli infermieri professionali in un ruolo superiore, rispetto a quello previsto allorquando era richiesto solo il titolo dell'abilitazione professionale. Una siffatta operazione può realizzarsi solo attraverso una modifica normativa, atteso che lo *status* giuridico e professionale dei revisori tecnici infermieri è ad oggi disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e dal decreto ministeriale 18 luglio 1985, ove sono previsti i contenuti delle professionalità.

Per questa ragione, nell'ambito del ruolo dei revisori infermieri, si è determinato un disallineamento, nel senso che in esso coesistono dipendenti aventi il titolo universitario, altri con diploma di abilitazione alla professione di infermiere ed altri ancora senza specifico titolo di studio (cosiddetti infermieri non professionali).

Un disallineamento anche maggiore si evidenzia tra la professionalità dei neo revisori infermieri con laurea triennale e quella del personale con profilo professionale di capo sala, neurofisiopatologo, tecnico della riabilitazione motoria e di radiologia medica, tutti inquadrati dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 nel ruolo superiore dei periti, anche se eventualmente sprovvisti del titolo di studio.

Si rappresenta, comunque, che l'amministrazione condivide l'esigenza di riqualificazione del personale laureato in infermieristica inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato in relazione al titolo universitario conseguito.

A tal proposito, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro, le cui conclusioni sono state portate al vaglio delle rappresentanze sindacali mag-

giormente rappresentative. Queste, quasi all'unanimità, hanno richiesto che il riassetto avvenga esclusivamente nell'ambito del riordino di tutti i ruoli della Polizia di Stato.

In questo contesto si è inserita la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al Governo, prevede quella relativa alla "revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche".

È evidente, che le problematiche di natura ordinamentale dovranno essere coordinate con l'attuazione della delega stessa.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(26 febbraio 2016)
